

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 giugno 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2021, n. 25.

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021. (22R00153) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2021, n. 27.

Isituzione di un Organismo regionale per il controllo collaborativo (ORECOL). (22R00154) .. Pag. 23

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2021, n. 25.

Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024. (22R00152) Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 giugno 2021, n. 102/Pres.


Regolamento di modifica al regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative, emanato con decreto del Presidente della regione 25 ottobre 2019, n. 192. (22R00160)..... Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
30 giugno 2021, n. 105/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale), emanato con decreto del Presidente della regione 24 settembre 2018, n. 192. (22R00163)..... Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio
2021, n. 106/Pres.

Regolamento recante modifiche al «Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7, «Disciplina del settore fieristico» emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 104.». (22R00161)..... Pag. 31




DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2021, n. 109/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 30-ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), a sostegno delle imprese culturali e creative, emanato con decreto del Presidente della regione 7 settembre 2020, n. 114. (22R00162) Pag. 33

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recante legge di stabilità 2022, pubblicata nel III Supplemento ordinario n. 47 del 31 dicembre 2021 al Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 dicembre 2021. (22R00151) Pag. 35



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2021, n. 25.

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021.

(Pubblicata nel 3° supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 21 ottobre 2021, n. 42)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, CULTURA E SPORT

Capo I

TURISMO

Art. 1.

*Sostituzione dell'articolo 2
della legge regionale 22/1995*

1. L'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura). — 1. I prezzi dei servizi delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 1 sono liberamente determinati dai singoli operatori e da essi comunicati, in modalità telematica, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo, all'Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale, (di seguito ATL) territorialmente competente, ai soli fini della pubblicità e la cui ricevuta di trasmissione è tenuta dal gestore presso la struttura ricettiva per eventuali controlli e ispezioni.

2. Contestualmente ai prezzi, gli operatori comunicano all'ATL, le informazioni relative alle caratteristiche, alle attrezzature, ai servizi, nonché ai periodi di apertura della struttura ricettiva.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse all'ATL entro il 1° ottobre di ogni anno, per i prezzi che si intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Entro il 1° giugno di ogni anno gli operatori hanno facoltà di effettuare, a modifica della prima, una seconda comunicazione dei prezzi che intendono praticare dal 1° luglio dello stesso anno, nonché eventuali variazioni del periodo di apertura.

5. Non è richiesta la trasmissione della comunicazione annuale in assenza di variazioni sostanziali circa le informazioni fornite con la precedente comunicazione; in tal caso, si intende implicitamente confermata la comunicazione precedentemente inviata.

6. Nel caso di cessione della struttura ricettiva, il gestore subentrante trasmette all'ATL la comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura entro trenta giorni dall'apertura dell'esercizio; tale comunicazione non è dovuta in caso di conferma dei dati indicati nella comunicazione effettuata per l'anno di riferimento dal gestore uscente.

7. I gestori di strutture ricettive ad apertura stagionale che assumono la conduzione dell'esercizio dopo il 1° ottobre trasmettono all'ATL la comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura della struttura ricettiva contemporaneamente alla presentazione al comune territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività.

8. Per le strutture ricettive site in località montane di sport invernali i prezzi comunicati entro il 1° ottobre possono essere applicati a decorrere dal 1° dicembre dello stesso anno in relazione ai relativi periodi di apertura.

9. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura delle strutture ricettive entro i termini previsti, ovvero all'avvio dell'attività o se differenti dal precedente gestore, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 1.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/1995

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22/1995 è abrogato.


Art. 3.

*Sostituzione dell'articolo 6
della legge regionale 22/1995*

1. L'articolo 6 della legge regionale 22/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Sanzioni). — 1. La mancata comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche, nonché dei periodi di apertura delle strutture ricettive o la comunicazione mancante di informazioni essenziali o contenente informazioni errate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 78,00 ad euro 466,00. Non è soggetta alla presente sanzione la mancata comunicazione per assenza di variazioni informative rispetto alla precedente comunicazione che, in tal caso, si intende implicitamente confermata e validata.

2. La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini prezzi nella struttura ricettiva o l'esposizione di tabelle e cartellini contenenti informazioni erronee, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 117,00 ad euro 777,00.



3. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ed esposti nelle tabelle e cartellini prezzi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 155,00 ad euro 777,00.

4. L'applicazione di prezzi inferiori a quelli praticabili, in violazione delle previsioni dell'articolo 5, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 40,00 ad euro 233,00.

5. La pubblicazione di prezzi e di informazioni difformi da quelle comunicate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 117,00 ad euro 233,00. La sanzione non è applicata nel caso di meri errori materiali.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, il comune può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attività per un periodo da uno a cinque giorni ed in caso di ulteriore persistenza della violazione, alla sua cessazione.

7. La misura delle sanzioni indicate nel presente articolo è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).».

Art. 4.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 22/1995

1. Agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 della legge regionale 22/1995 la parola «ATP» è sostituita dalla seguente «ATL».

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 36/2000

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Finalità). — 1. La Regione riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica del Piemonte, le pro loco come associazioni di natura privatistica e senza scopo di lucro con finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 36/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 36/2000, le parole «sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che» sono soppresse.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/2016

1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) le parole «*Destination Management Organization* Turismo Piemonte (DMO Turismo Piemonte)» sono sostituite dalle seguenti: «Visit Piemonte Srl».

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2016 le parole «DMO Turismo Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «Visit Piemonte Srl».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2016 le parole «DMO Turismo Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «Visit Piemonte Srl».

2. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2016 le parole «DMO Turismo Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «Visit Piemonte Srl».

3. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2016 le parole «DMO Turismo Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «Visit Piemonte Srl».

4. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2016 le parole «DMO Turismo Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «Visit Piemonte Srl».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2016 le parole «DMO Turismo Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «Visit Piemonte Srl».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 14/2016


1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2016 le parole «DMO Turismo Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «Visit Piemonte Srl».

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2016 le parole «DMO Turismo Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «Visit Piemonte Srl».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2016 è inserito il seguente:

«3-bis. Visit Piemonte Srl esercita le funzioni di promozione turistico sportiva di cui all'articolo 20 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) utilizzando la denominazione Piemonte Sport Commission».

4. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2016 le parole «DMO Turismo Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «Visit Piemonte Srl».



Art. 11.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 14/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2016 le parole «DMO Turismo Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «Visit Piemonte Srl».

2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2016 le parole «DMO Turismo Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «Visit Piemonte Srl».

3. Dopo la lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2016 sono aggiunte le seguenti:

«h-ter) predispone e realizza le attività di promozione utili allo sviluppo del turismo sportivo in Piemonte favorendo l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva;

h-quater) favorisce l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo.»

Art. 12.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2016 le parole «DMO Turismo Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «Visit Piemonte Srl».

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2016 le parole «DMO Turismo Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «Visit Piemonte Srl».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 14/2016

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 14/2016 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Giunta regionale individua annualmente le iniziative prioritarie ritenute di interesse strategico per le finalità di cui al comma 2, stabilendo specifici criteri e modalità. Per tali iniziative la concessione dei contributi è estesa anche ad attività diverse da quelle di comunicazione e di promo-pubblicità nell'ambito di manifestazioni ed eventi di cui al comma 1, purché funzionali alle predette finalità.»

Art. 14.

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 14/2016

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 14/2016 le parole «DMO Turismo Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «Visit Piemonte Srl».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 14/2016

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14/2016 le parole «DMO Turismo Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «Visit Piemonte Srl».

Art. 16.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 9/2021

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 9 (Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico), dopo le parole «valore culturale» è soppressa la parola «ambientale».

Art. 17.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9/2021

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9/2021 è sostituita dalla seguente:

«1. La Regione sostiene progetti e interventi di valorizzazione effettuati dagli enti proprietari, nella salvaguardia delle caratteristiche tipologiche delle strade storiche di montagna di interesse turistico con particolare riguardo.»

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9/2021 dopo le parole «valore culturale» è soppressa la parola «ambientale».

3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9/2021 è sostituita dalla seguente:

«f) alla messa in sicurezza ed al ripristino, finalizzato anche alla omogeneizzazione, della segnaletica stradale e della cartellonistica nel pieno rispetto delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del suo decreto di esecuzione e di attuazione;»

Art. 18.

Modifiche al titolo della legge regionale 9/2021

1. Al titolo della legge regionale 9/2021 sono sopprese le parole «ambientale e paesaggistico».

Capo II

CULTURA


Art. 19.

Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 19/2015

1. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 «Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità») sono sostituite dalle seguenti:

«a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni;

b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni;



c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali, supportando i soggetti proprietari e possessori a seguito di specifiche convenzioni;».

2. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 19/2015 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate l'Ente di gestione dei Sacri Monti stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, nelle quali sono individuati i rispettivi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi, mediante apposito regolamento, nonché le relative risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge.».

Art. 20.

Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 19/2015

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19/2015 è aggiunta la seguente:

«m-bis) esercizio di attività economiche senza la stipula di apposite convenzioni che ne regolano vincoli e limiti delle attività in modo che sia assicurata la compatibilità con i luoghi ed i valori immateriali oggetto di valorizzazione da parte dell'Ente.».

Art. 21.

Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 11/2018

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) è inserito il seguente:

«4-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e nel quadro della normativa statale in materia di Fondazioni lirico sinfoniche, la Regione riconosce il ruolo rivestito dalla Fondazione Teatro Regio di Torino, di cui è socio fondatore, nel contesto del sistema regionale dello spettacolo dal vivo, anche in funzione della crescita sociale e culturale della collettività e ne sostiene l'attività istituzionale di produzione e di diffusione di spettacoli lirici, di balletto e concerti in ambito regionale, nazionale e internazionale, di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio architettonico, archivistico, storico e culturale, di sviluppo della ricerca, di formazione dei quadri artistici e tecnici e di educazione musicale della collettività.».

Capo III

SPORT

Art. 22.

Sostituzione dell'articolo 80 della legge regionale 44/2000

1. L'articolo 80 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, di attuazione del decreto legislativo 112/1998») è sostituito dal seguente:

«Art. 80 (Competizioni sportive su strade). — 1. È trasferito alle province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonché gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).».

Art. 23.

Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 23/2020

1. L'articolo 20 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Piemonte Sport Commission). — 1. La Regione si avvale di Visit Piemonte Scrl, di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), per le seguenti attività:

a) favorire, attraverso la collaborazione tra il sistema sportivo, turistico e camerale, l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo;

b) attivarsi per reperire, anche dai soggetti privati, le risorse necessarie all'organizzazione degli eventi;

c) favorire l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva per meglio rispondere alle esigenze degli organizzatori;

d) realizzare economie di scala razionalizzando l'utilizzo delle risorse.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, Visit Piemonte Scrl può utilizzare la denominazione di Piemonte Sport Commission.».

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E AGRICOLTURA

Capo I

CACCIA

Art. 24.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 5/2018

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) è sostituita dalla seguente:

«e) il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi nonché le loro perizie, sentiti gli ATC e i CA, le province e la Città metropolitana di Torino.».



Art. 25.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5/2018

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2018 le parole «con licenza di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «dal sindaco».

2. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2018 dopo le parole «ed è sottoscritto» sono inserite le seguenti: «per la sezione di tiro a segno nazionale».

Art. 26.

Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 5/2018

1. L'articolo 19 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Abbattimento o ritrovamento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica. Riconoscimento dell'attività dei centri di recupero degli animali selvatici). — 1. Le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero già operanti sul territorio regionale, denominati Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) e coordinati in rete regionale.

2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o viene nella disponibilità di fauna selvatica morta, o di parti di essa, ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile al Comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto.

3. I comuni che hanno ricevuto la comunicazione del rinvenimento di fauna selvatica morta o parti di essa provvedono ad assegnare l'esemplare ad una destinazione di pubblica utilità. Tali enti provvedono, altresì, alla destinazione o smaltimento della carcassa.

4. Nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino provvedono a destinare, previa stipula di apposita convenzione, l'esemplare ad un CRAS, se l'animale rinvenuto appartiene a specie protetta è obbligatorio segnalare il ritrovamento alla Regione.

5. I CRAS comunicano, con cadenza settimanale ai comuni, agli ATC, ai CA, alle province o alla Città metropolitana di Torino gli animali ritirati presso il centro in tale periodo di tempo.

6. I CRAS possono coinvolgere per le proprie attività personale volontario, a titolo gratuito.

7. I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino stipulano con i CRAS facenti parte della rete regionale apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici per l'attività di recupero, la cura e la stabulazione degli animali in degenza. La Regione sostiene annualmente parte delle spese dei CRAS facenti parte della rete regionale.

8. La Regione provvede a promuovere presso gli enti locali la possibilità di stipulare convenzioni con i CRAS facenti parte della rete regionale.».

Art. 27.

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 5/2018

1. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente:

«5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono, oltre che dei soggetti previsti dall'articolo 19 della legge 157/1992, anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori che abbiano acquisito una formazione specifica.».

2. Il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 5/2018 è sostituito dal seguente:

«6. Per le azioni di controllo delle specie di fauna selvatica all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano il concessionario che si avvale dei soggetti di cui al comma 5.».

Art. 28.

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 5/2018

1. Dopo la lettera gg) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 5/2018 è aggiunta la seguente:

«gg-bis) la ricerca e la raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo. La raccolta è consentita a far data dal 1° aprile, secondo specifica regolamentazione, ai soggetti autorizzati dai comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli enti di gestione delle aree protette.».

Art. 29.

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 5/2018

1. Dopo la lettera vv) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 5/2018 è inserita la seguente:

«vv-bis) raccolta dei palchi dei cervidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1200,00; per la raccolta nel periodo successivo al 31 marzo, senza la prescritta autorizzazione, la sanzione è ridotta da euro 100,00 a euro 600,00;».


Art. 30.

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 5/2018

1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 5/2018 sono sostituite dalle seguenti:

«a) la prevenzione ed il risarcimento da parte delle province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992 e le loro perizie;

b) la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 26 della legge 157/1992 e le loro perizie;».



2. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 5/2018 è aggiunta la seguente:

«g-bis) contributi regionali per il sostegno delle spese ordinarie dei CRAS facenti parte della rete regionale.»

Capo II

AGRICOLTURA

Art. 31.

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 1/2019

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) dopo la parola «studi,» è inserita la seguente: «diagnosi,».

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 1/2019 è inserita la seguente:

«c-bis) la partecipazione ad enti con finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura e foreste e il finanziamento dei relativi programmi di attività;».

Art. 32.

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 1/2019

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 1/2019 dopo la parola «bevande» sono inserite le seguenti: «, compresa la vendita di pasti da asporto, anche con consegna a domicilio,».

Art. 33.

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 1/2019

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 1/2019 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'attività di vendita da asporto e consegna a domicilio è consentita nei limiti determinati dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, nonché nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, di idoneità dei locali utilizzati e dei requisiti previsti in materia di somministrazione al pubblico indistinto.».

Art. 34.

Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 1/2019

1. L'articolo 54 della legge regionale 1/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (Personale dei SAA). — 1. Il personale adetto ai Servizi antisofisticazioni agroalimentare (SAA), dotato della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è trasferito nella dotazione organica della Regione ed assegnato alla struttura competente in materia di repressioni delle frodi agroalimentari. È contestualmente istituito, presso l'ufficio di coordinamento previsto dall'articolo 53, il SAA regionale cui competono le attività di controllo come specificate al comma 3.

2. Il personale di cui al comma 1 conserva le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria o di pubbli-

ca sicurezza ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. I SAA operano in tutto il territorio regionale e svolgono le seguenti attività:

a) controllo, volto alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni agroalimentari, del rispetto della normativa di settore relative all'attività di produzione, lavorazione, stoccaggio, conservazione, trasporto, mediazione, commercio dei prodotti agroalimentari, nonché dei mezzi tecnici di produzione e lavorazioni e dell'impiego di sostanze chimiche destinate al processo produttivo agroalimentare;

b) prelievo, per la successiva analisi, di campioni di prodotti agroalimentari e di campioni dei prodotti chimici e fisici che intervengono nella produzione trasformazione e conservazione dei prodotti agroalimentari;

c) controllo relativo all'osservanza dei provvedimenti adottati dalla Regione previsti all'articolo 52 e accertamento delle dichiarazioni contenute nel documento consolidato di cui all'articolo 52, comma 3;

d) ogni altro controllo per il perseguimento delle finalità individuate nel presente titolo; le violazioni riscontrate durante le attività dei SAA sono perseguite secondo i regimi sanzionatori amministrativi e penali previsti dalle relative normative di settore, compreso il regime sanzionatorio di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 (Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2021), procede all'inquadramento nei ruoli regionali del personale trasferito garantendo tutte le indennità ed il trattamento economico già maturati ed in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 35.

Modifiche all'articolo 55 della legge regionale 1/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 1/2019 le parole «, avvalendosi dei SAA» sono soppresse.

Art. 36.

Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 1/2019


1. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 1/2019 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti irrigui sono:

a) i consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo;

b) i consorzi di miglioramento fondiario;

c) i consorzi di irrigazione e bonifica;



- d) le coutenze irrigue;
- e) i consorzi di secondo grado;
- f) i consorzi concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al patrimonio regionale;
- g) altri consorzi irrigui.».

Art. 37.

Modifiche all'articolo 66 della legge regionale 1/2019

1. Il comma 2 dell'articolo 66 della legge regionale 1/2019 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale individua, con proprio provvedimento, i consorzi di cui al comma 1.».

Art. 38.

Modifiche all'articolo 68 della legge regionale 1/2019

1. Il comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 1/2019 è sostituito dal seguente:

«1. I consorzi di irrigazione e bonifica sono soggetti privati con personalità giuridica che possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte di esso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attività di bonifica nei territori classificati di bonifica e costituiscono a tale fine una gestione separata di bonifica, secondo le rispettive previsioni statutarie.».

Art. 39.

Modifiche all'articolo 72 della legge regionale 1/2019

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 1/2019 sono sostituite dalle seguenti:

«a) le caratteristiche e le funzioni che gli enti irrigui di cui all'articolo 65, comma 2, devono assumere, al termine di una fase transitoria, al fine del riconoscimento regionale;

b) le modalità di riordino e di riconoscimento dei gestori di comprensorio o di canali e opere appartenenti al patrimonio regionale;».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 1/2019 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sino al completamento della fase transitoria di cui al comma 1, lettera a), sono confermati i riconoscimenti degli enti irrigui in essere.».

Art. 40.

Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 1/2019

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 95 della legge regionale 1/2019 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 1, lettera a) e al comma 2, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 6, sempreché non siano iniziate verifiche da parte della struttura regionale competente in materia vitivinicola, delle quali l'autore della violazione o gli altri soggetti solidalmen-

te obbligati al pagamento della sanzione abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia già stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d'irregolarità, sono ridotte:

a) a un terzo della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore ad euro 50, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni;

b) a metà della sanzione prevista in misura proporzionale, ma comunque in misura non inferiore ad euro 50.».

Art. 41.

Modifiche all'articolo 96 della legge regionale 1/2019

1. Il comma 9 dell'articolo 96 della legge regionale 1/2019 è sostituito dal seguente:

«9. Per tutelare le api e gli altri insetti pronubi, è fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari insetticidi ed acaricidi durante le fioriture delle colture agrarie, ornamentali e della vegetazione spontanea. Tale divieto è esteso ai prodotti fungicidi, diserbanti e ad altri prodotti fitosanitari e biocidi, qualora riportino nelle etichette indicazioni di pericolo e tossicità per le api e gli altri insetti pronubi. Per periodo di fioritura si intende l'intervallo dall'inizio dell'apertura dei petali alla caduta degli stessi.».

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 96 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Il divieto di cui al comma 9 è fatto valere anche per i trattamenti effettuati in presenza di secrezioni nettariifere extraforali e di melata, nonché in presenza di fioriture della vegetazione spontanea sottostante o contigua alle coltivazioni. Tale divieto decade se si provvede mediante preventivo interrimento, trinciatura o sfalcio con successivo disseccamento del materiale vegetale, in modo che non risulti più attrattivo per le api e gli altri pronubi.


9-ter. Sulle colture orticole caratterizzate da fioriture prolungate su buona parte del ciclo di coltivazione, sono consentiti i trattamenti con prodotti fitosanitari a condizione che vengano effettuati gli interventi obbligatori sulle fioriture della vegetazione spontanea descritti al comma 9-bis, allo scopo di eliminare la loro attrattività. I trattamenti devono in ogni caso essere effettuati durante le ore di minore attività delle api e degli altri insetti pronubi.».

Art. 42.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12/2021

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 12 (Sostegno alla coltura della canapa «Cannabis sativa L.» e alle relative filiere produttive) è sostituita dalla seguente:

«a) promuove le condizioni per la diffusione della coltivazione e della trasformazione della canapa (Cannabis sativa L.) delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, di cui alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo



unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);».

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12/2021 è abrogata.

3. La lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12/2021 è sostituita dalla seguente:

«*a*) l'importanza delle varietà autoctone, delle varietà adatte alle caratteristiche dei terreni agricoli piemontesi vocati alla coltivazione della canapa industriale e delle nuove varietà ottenute da florovivaisti siti in Piemonte, mediante incroci naturali tra varietà esistenti, utilizzabili previa iscrizione al catalogo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), coltivate in Piemonte come produzioni a basso impatto ambientale. Tale importanza è riconosciuta sia in fase di coltivazione sia negli impieghi successivi alla trasformazione del canapulo e della fibra;».

Art. 43.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12/2021

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12/2021 è sostituito dal seguente:

«1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le coltivazioni di canapa che utilizzano esclusivamente seme certificato, appartenente alle varietà di Cannabis sativa legge di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12/2021 è sostituito dal seguente:

«2. La legge si applica, altresì, alle nuove specie e varietà vegetali risultanti da incroci naturali tra varietà esistenti, utilizzabili previa iscrizione al catalogo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*).».

3. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 12/2021 è sostituito dal seguente:

«4. Dalla canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali consentiti dalla normativa dell'Unione europea e dalle convenzioni ONU, è possibile ottenere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 242/2016:

a) alimenti derivati dalla canapa, come semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi, impiegabili in ottemperanza al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e nel rispetto dei limiti previsti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 242/2016, nonché cosmetici prodotti in conformità alle norme di settore europee e nazionali;

b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;

c) materiale destinato alla pratica del sovescio;

d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;

e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

g) coltivazioni destinate al florovivaismo.».

4. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 12/2021, le parole «previa autorizzazione da parte del comune competente» sono soppresse.

Art. 44.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12/2021

1. Dopo la lettera *c*) del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2021 è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) distretto rurale locale della canapa del caraglioese Valle Grana.».

Art. 45.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12/2021

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2021 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, in collaborazione con le università del Piemonte, gli istituti pubblici e privati di ricerca presenti sul territorio regionale, la Banca del germoplasma vegetale della flora autoctona del Piemonte e dei florovivaisti iscritti al RUOP, di cui al regolamento n. 2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, promuove attività di riproduzione del seme di canapa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, della legge 242/2016, al fine di individuare una o più coltivazioni in grado di meglio adattarsi ai diversi areali piemontesi.».

Art. 46.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 12/2021


1. La lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 12/2021 è sostituita dalla seguente:

«*f*) certificazioni dei sistemi di gestione aziendale, ambientali e di prodotto, anche con riferimento agli imballaggi e all'etichettatura, secondo quanto previsto dalla normativa nei diversi settori di utilizzo e in particolare nella sicurezza alimentare, secondo l'ordine di priorità individuato dal provvedimento di cui al comma 1;».

Art. 47.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12/2021

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12/2021 dopo le parole «ai sensi di quanto previsto» sono inserite le seguenti: «dal regolamento (UE) 2017/625 e».



TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO E DI PERSONALE

Capo I

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 48.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 21/2019

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25 settembre 2019, n. 21 (Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021») è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 1 trova applicazione il comma 287 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016).».

Art. 49.

Interpretazione autentica dell'articolo 1.3 della legge regionale 10/1972

1. Al comma 1 dell'articolo 1.3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) le parole «un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato» sono autenticamente interpretate nel senso che gli emolumenti erogati a titolo di rimborso spese in favore dei componenti la Giunta regionale, anche se non facenti parte del Consiglio, non concorrono, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) a formare il reddito, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi.

Capo II

PERSONALE

Art. 50.

Sostituzione dell'articolo 3-bis della legge regionale 20/1981

1. L'articolo 3-bis della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

«Art. 3-bis (Contratti a tempo determinato). — 1. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale di cui all'articolo 3, comma 1, assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, a tempo pieno o parziale, è stabilito dal Presidente del gruppo o dal singolo com-

ponente del gruppo misto tenendo conto dei trattamenti tabellari previsti dal vigente CCNL e dei valori minimi e massimi del trattamento accessorio stabilito dalla contrattazione collettiva per il personale regionale, in relazione alle prestazioni richieste.».

Art. 51.

Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione in base alla sostenibilità finanziaria

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Regione determina cumulativamente la spesa del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come, allo stato, definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione, del 3 settembre 2019.

2. A partire dall'annualità 2021, i limiti della spesa del personale, ai fini di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, applicabili rispettivamente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale sono determinati ripartendo la spesa massima complessiva determinata in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione, di cui al comma 1, in misura proporzionale alla rispettiva spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato; la Giunta regionale ed il Consiglio regionale applicano l'articolo 5 del medesimo decreto con riferimento ciascuno alla propria spesa del personale registrata nel 2018.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono stipulare intese volte a definire diverse forme di riparto per il rispettivo utilizzo della capacità assunzionale della Regione, fermo restando il rispetto del limite di spesa massima complessiva come determinata ai sensi del comma 2.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Capo I

ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 52.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23/2016

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è inserito il seguente:

«7-bis. Sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare alla Città metropolitana di Torino o alla provincia territorialmente compe-



tente gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario che prevedono la commercializzazione o il conferimento al di fuori di propri fondi, per volumi di scavo calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo svolto in unica soluzione, inferiori contemporaneamente alle seguenti soglie:

a) seimila metri cubi totali e tremila metri cubi per ettaro di superficie dei terreni interessati dagli interventi, qualora l'asportazione sia per ricavare aggregati per le costruzioni e infrastrutture, o per materiali industriali;

b) seimila metri cubi totali e duecento metri cubi per ettaro, qualora l'asportazione sia per ricavare materiali lapidei destinati quali pietre ornamentali.

Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, si applica l'articolo 19 bis, comma 3, della legge 241/1990.».

2. Al termine del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 23/2016 sono aggiunte le seguenti parole: «, purché i volumi scavati siano superiori alle soglie indicate all'articolo 1, comma 7-bis.».

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 23/2016 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. I progetti di intervento che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, che non sono finalizzati alla realizzazione di interventi estrattivi, ma che rientrano nella definizione di cantiere di grandi dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v) del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) e prevedono la commercializzazione di materiali appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 1443/1927 al di sopra della soglia di seimila metri cubi calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo, non sono assoggettati alle procedure autorizzative disciplinate dalla presente legge, bensì a una comunicazione alla regione, alla Città metropolitana di Torino o alla provincia e al comune territorialmente competente da trasmettere in via telematica contestualmente alla trasmissione del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017 o della dichiarazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo decreto. Per questi progetti è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26.

8-ter. Per gli scavi dei cantieri di piccole dimensioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017, la comunicazione di cui al comma 8-bis non è richiesta e non è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di cui all'articolo 26.».

Art. 53.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/2016

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 23/2016 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma gli interventi di cui all'articolo 1, commi 7-bis e 8, che sono autorizzati, secondo quanto ivi indicato, anche al di fuori dei bacini estrattivi perimetrati nel PRAE.».

Art. 54.

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 23/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2016 le parole «900.000 metri cubi» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 metri cubi».

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2016 le parole «garantendo almeno il 50 per cento del fabbisogno richiesto con l'utilizzo di materiali disponibili presso le cave già autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «disponibili in un'ottica di riuso e di economia circolare, mirando ad attenuare gli impatti ambientali e le esternalità del settore delle costruzioni in conformità con gli indirizzi europei.».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2016 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il piano di cui al comma 2 garantisce almeno il 50 per cento del fabbisogno richiesto con i seguenti materiali, purché idonei per qualità e caratteristiche tecniche ai fini dell'opera pubblica:


a) sfridi dell'attività estrattiva individuati in piani di gestione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE), o materiali provenienti da cave dei tre comparti estrattivi individuati nel PRAE;

b) materiali provenienti da attività di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 152/2006, autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 216 del decreto medesimo;

c) materiali disponibili presso le cave di inerti già autorizzate.

2-ter. Nel caso in cui siano previsti nei piani regionali interventi di manutenzione idraulica con estrazione e asportazione di materiale litoide, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato), in aggiunta a quanto previsto ai commi 2 e 2 bis, il piano garantisce l'ulteriore utilizzo di tale materiale, fino al completamento del fabbisogno di piano, purché idoneo secondo i requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti.».

4. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2016 dopo le parole «nel rispetto della percentuale» sono inserite le seguenti «e della tipologia» e dopo le parole «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti «, 2-bis e 2-ter».



5. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2016 è sostituito dal seguente:

«4. In sede di conferenza di servizi, per l'approvazione del piano di reperimento e gestione dei materiali litoidi si valutano sotto un profilo di ragionevolezza e di adeguatezza le diverse disponibilità dei materiali di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter e delle cave di prestito di cui al comma 3, tenendo conto dei necessari requisiti tecnici ed avendo cura di ridurre gli impatti ambientali, valutando contestualmente gli ulteriori interessi pubblici coinvolti nelle diverse scelte possibili, favorendo l'uso razionale delle risorse ed il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), g), j).».

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2016 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, viene istituito un sistema che raccoglie i dati quantitativi e le localizzazioni dei materiali di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter, derivanti dalla Banca dati delle attività estrattive di cui all'articolo 9, dal modello unico di dichiarazione ambientale previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di *audit* ambientale) e dalle banche dati delle autorità competenti per i piani di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9, comma 3, si definisce tale sistema quale sezione della banca dati delle attività estrattive.».

Art. 55.

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 23/2016

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 23/2016 le parole «, aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)» sono soppresse.

Art. 56.

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 23/2016

1. Dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 26 della legge regionale 23/2016 è aggiunta la seguente:

«d-bis) in caso di attività di cui all'articolo 1, comma 8-bis, per cantieri di grandi dimensioni soggetti a comunicazione: 70 per cento al comune, 15 per cento alla Città metropolitana di Torino o alla provincia, 15 per cento alla Regione.».

Art. 57.

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 23/2016

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 23/2016 le parole «e lo aggiorna ogni due anni sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT» sono soppresse.

Art. 58.

Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 23/2016

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 23/2016 è inserito il seguente:

«1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di esercizio di attività di scavo e commercializzazione di materiali estratti per interventi di cui all'articolo 1, commi 7-bis e 8-bis, se tale attività viene esercitata senza aver trasmesso la SCIA o la comunicazione ivi prescritta o per quantitativi superiori alla soglia dimensionale indicata dall'articolo 1, comma 7-bis.».

2. Al termine del comma 5 dell'articolo 37 della legge regionale 23/2016 è aggiunto il seguente periodo: «Per le sanzioni di cui al comma 1-bis l'autorità competente è la provincia o la Città metropolitana di Torino.».

Art. 59.

Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 23/2016

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 23/2016 sono inserite le seguenti:

«b-bis) i contenuti e le modalità di presentazione della SCIA e relativa modulistica nonché gli allegati da presentare per i progetti di cui all'articolo 1, comma 7-bis;

b-ter) i contenuti e le modalità di presentazione della comunicazione e relativa modulistica nonché gli allegati per i progetti di cui all'articolo 1, comma 8-bis.».

TITOLO V

DISPOSIZIONI DI AMBIENTE, TERRITORIO,
RIFIUTI, ENERGIA E FORESTE

Capo I

AMBIENTE

Art. 60.

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 32/1982

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

Art. 61.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 40/1998

1. Al comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) dopo le parole «Il provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale è» sono inserite le seguenti: «espresso con provvedimento deliberativo regionale e».



Art. 62.

Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998

1. L'articolo 20 della legge regionale 40/1998 è abrogato.

Art. 63.

Abrogazione dell'articolo 7-bis della legge regionale 43/2000

1. L'articolo 7-bis della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) è abrogato.

Art. 64.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2009

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è sostituito dal seguente:

«3. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge. Le riserve speciali sono disciplinate anche da apposite disposizioni legislative in ragione delle loro specifiche caratteristiche. Per le disposizioni non diversamente disciplinate si fa riferimento alla presente legge.»

Art. 65.

Modifiche all'articolo 5-ter della legge regionale 19/2009

1. La lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 5-ter della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*h*) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili in un'ottica di filiera corta, quale la filiera legno-energia di prossimità nei comuni montani piemontesi.»

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5-ter è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'integrazione ambientale e paesaggistica, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono incentivati privilegiando l'utilizzo di materiali della tradizione anche attraverso recuperi innovativi, nel rispetto delle indicazioni dei piani d'area e della pianificazione paesaggistica regionale.»

Art. 66.

Modifiche all'articolo 5-quater della legge regionale 19/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5-quater della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono esenti dal pagamento del biglietto di ingresso e transito i proprietari dei terreni e gli aventi titolo su di essi, nonché altre categorie individuate dagli enti gestori.»

Art. 67.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2009

1. La lettera *l*) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*l*) asportazioni di minerali, fatta salva l'asportazione per necessità di ricerca e studio, appositamente autorizzata;»

2. La lettera *n*) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*n*) utilizzo di veicoli e motoslitte, al di fuori della viabilità consentita; il regolamento di disciplina è adottato dall'ente gestore sulla base del parere della comunità delle aree protette competente; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo.»

Art. 68.

Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 19/2009

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*c*) le zone di protezione speciale, di cui all'articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE, individuate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per prelievo venatorio) previo parere degli enti locali interessati.»

2. Al comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 19/2009 le parole «sentiti gli enti locali interessati» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere degli enti locali interessati.»

Art. 69.

Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 19/2009


1. Dopo il comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«5-bis. Gli enti di gestione delle aree naturali protette delegati nella gestione di aree della rete Natura 2000 non coincidenti, in tutto o in parte, con le aree protette, sub delegano, previo parere vincolante della Giunta regionale, la gestione dei territori non coincidenti, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2-bis, lettera *b*), regolando i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.»

Art. 70.

Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 19/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 19/2009 le parole «comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera *q*),».



Art. 71.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18/2016

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte - ARPA) dopo le parole «L'ARPA svolge le attività di controllo,» sono inserite le seguenti: «di ricerca,».

Art. 72.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18/2016

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18/2016 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'ARPA realizza attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica, in autonomia o anche in collaborazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con le altre agenzie regionali e delle province autonome e con altri soggetti operanti nel campo della ricerca. ARPA adegua il proprio ordinamento interno per svolgere le attività di ricerca.».

Art. 73.

Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 18/2016

1. L'articolo 10 della legge regionale 18/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Regolamento di organizzazione). — 1. Per la disciplina della propria organizzazione e nel rispetto dello statuto, l'ARPA, in osservanza delle direttive del Comitato regionale di indirizzo, approva un regolamento e lo trasmette al Presidente della Giunta regionale per le attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 4. Non costituiscono variazioni regolamentari rilevanti, ai fini di quanto previsto dal presente comma, le modifiche necessarie al recepimento di normativa sopravvenuta e le revisioni dell'articolazione organizzativa interna.».

Art. 74.

Scarico di sostanze perfluoroalchiliche

1. Su tutto il territorio regionale sono fissati, per i composti appartenenti alla categoria delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), i valori limite di emissione allo scarico in acque superficiali indicati nell'allegato A alla presente legge e secondo le tempistiche ivi previste. Sono fatti salvi valori limite di emissione allo scarico maggiormente restrittivi definiti dall'autorità competente in sede di autorizzazione integrata ambientale.

2. È vietato lo scarico di reflui contenenti le sostanze di cui al comma 1 sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ad eccezione degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie.

3. Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti PFAS che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'ente di governo dell'ambito di concerto

con i gestori competenti in base alle caratteristiche dell'impianto, in modo che sia assicurato il rispetto dei valori limite di emissione in acque superficiali di cui al comma 1.

Capo II

TERRITORIO

Art. 75.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 45/1989

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) è sostituito dal seguente:

«6. Gli accessi alle strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono disciplinate da apposito regolamento comunale approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 45/1989 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento comunale di cui al comma 6, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della Rete Natura 2000. Il divieto di passaggio è reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante gli estremi della presente legge.

6-ter. La Giunta regionale adotta i criteri di cui al comma 6 in coerenza con gli articoli 3 e 9 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).».

3. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 45/1989 è abrogato.

Art. 76.

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 45/1989

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 45/1989 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le violazioni al regolamento di cui al comma 6 e alle disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 2 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettera c), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 39 e 40 della medesima legge.».



Art. 77.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 32/2008

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137») è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi non elencati dal comma 1, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione. Per gli interventi e le opere di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative; in tale procedimento non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio.»

Art. 78.

Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 15/2020

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato) dopo le parole «riguardanti i corsi d'acqua» sono aggiunte le seguenti «o comunque di lavori pubblici che richiedono l'impiego di materiale litoide,» e le parole «in via prioritaria, ad amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti «in via prioritaria, all'amministrazione che realizza l'intervento o ad altre amministrazioni pubbliche».

Capo III

RIFIUTI

Art. 79.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 1/2018

1. Il comma 5-bis dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) è abrogato.

Art. 80.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 1/2018

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente:

«Il 24 per cento dei voti è attribuito alle province e alla Città metropolitana di Torino ed è suddiviso tra le stesse in ragione della popolazione residente.»

Art. 81.

Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 1/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 1/2018 le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

2. Al comma 6 dell'articolo 33 della legge regionale 1/2018 le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».

Art. 82.

Modifiche all'allegato C della legge regionale 4/2021

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della Convenzione tipo dell'allegato C della legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 «Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7») è abrogato.

Capo IV

ENERGIA

Art. 83.

Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 3/2015

1. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 41 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) è inserito il seguente:

«1-quinquies-bis. Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico di potenza nominale inferiore o uguale a 35 kW che non rispetta i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dalla normativa regionale è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 300,00 e non superiore ad euro 1.200,00. L'autorità competente, con proprio provvedimento, impone al trasgressore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato.»

2. Al comma 1-sexies dell'articolo 41 dopo la parola «quinquies» sono inserite le seguenti: «e 1-quinquies-bis».

3. Al comma 2 dell'articolo 41 dopo la parola «quinquies» sono inserite le seguenti: «e 1-quinquies-bis».

Capo V

FORESTE

Art. 84.

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 4/2009

1. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) dopo la parola «interessanti» sono inserite le seguenti «, per una sola volta nell'ambito della medesima proprietà accorpata,» e la parola «cinquecento» è sostituita dalla seguente «mille».



2. Alla lettera *b*) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 4/2009 le parole «alla conservazione del paesaggio o» sono soppresse.

3. Alla lettera *c*) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 4/2009 le parole «di boschi di neoformazione insediatisi su *ex* coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni» sono sostituite dalle seguenti: «nelle categorie forestali Robinieti, Castagneti, Boscaglie d'invasione, Arbuteti subalpini e Acero-tiglio frassineti nel tipo d'invasione».

4. Alla lettera *d*) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 4/2009 le parole «di difesa del suolo» sono soppresse.

5. Dopo la lettera *d-bis*) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 4/2009 sono aggiunte le seguenti:

«*d-ter*) in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio; l'estensione di tali aree è stabilita dal piano antincendio della Regione di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), a condizione che l'eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;

d-quater) entro i 25 metri da immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 34/2018 e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;

d-quinques) per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico.».

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ARTIGIANATO

Capo I

COMMERCIO

Art. 85.

Modifiche all'articolo 11-ter della legge regionale 28/1999

1. Al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte «In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114») dopo le parole «il tesserino di cui al comma 1, lettera *a*)» sono inserite le seguenti: «composto da 18 spazi».

2. Al comma 2-*bis* dell'articolo 11-ter della legge regionale 28/1999 le parole «al raggiungimento della soglia delle diciotto partecipazioni ai mercatini» sono sostituite dalle seguenti: «all'esaurimento del tesserino.».

Art. 86.

Modifiche all'articolo 14-bis della legge regionale 28/1999

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 14-*bis* della legge regionale 28/1999 le parole «per i quali è stato decretato lo stato d'emergenza,» sono sostituite dalle seguenti: «o in situazioni per le quali è stato decretato lo stato d'emergenza,».

2. Il comma 1-*ter* dell'articolo 14-*bis* della legge regionale 28/1999 è sostituito dal seguente:

«1-*ter*. In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la crescita del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione è sospeso.».

Art. 87.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 38/2006

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:

«3. Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali di comparto le attività:

a) di somministrazione effettuata negli agriturismi e nelle strutture di ospitalità rurale familiare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;

b) di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aperto, naturiste, alpinistiche;

c) di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica.».

Capo II

ARTIGIANATO

Art. 88.


Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 1/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) è inserito il seguente:

«1-*bis*. La Commissione può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi della commissione stessa.».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 1/2009 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. È consentito lo svolgimento delle sedute in videoconferenza o con altre modalità attraverso sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti.».



Art. 89.

Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 1/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Ai componenti delle commissioni chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative e ad assumere deliberazioni, in merito a quanto è oggetto della presente legge, sono corrisposti compensi e rimborsi nei limiti e con le modalità previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1/2009 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute oppure l'indennità per l'uso del proprio mezzo di trasporto, come disciplinati dalla legge regionale 33/1976, è riconosciuto anche ai soggetti in quiescenza.».

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA
ED EDILIZIA SOCIALE

Capo I

ASSISTENZA

Art. 90.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 37/2009

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 37 (Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) nel rispetto della normativa statale in materia e delle competenze istituzionali di tutti gli attori coinvolti, la Regione promuove periodicamente, nei confronti di tutti i soggetti del sistema integrato dei servizi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), un'adeguata informazione volta a garantire il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, richiamando la necessità di assicurare la comunicazione congiunta, da parte della Regione, a ciascuno dei genitori sulla situazione e gli interventi riguardanti i figli minori, anche in risposta a specifiche di almeno uno dei genitori, in ogni caso nel rispetto e in coerenza con eventuali provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria.».

Art. 91.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12/2017

1. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) è sostituito dal seguente:

«5. Gli atti con i quali si dispone la dismissione o l'alienazione di beni delle aziende o il trasferimento a terzi di diritti reali di godimento o, infine, la costituzione di diritti

reali di garanzia sui medesimi, sono comunicati alla struttura regionale competente nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti con provvedimento della Giunta regionale entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale per l'anno 2021).».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 12/2017 è inserito il seguente:

«5-bis. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 5 si applicano le disposizioni precedentemente deliberate.».

3. Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 12/2017 le parole «Gli atti di trasferimento non acquistano efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «La deliberazione dell'organo amministrativo dell'azienda di cui al comma 5, non acquista efficacia e non può tradursi in atto definitivo.».

Art. 92.

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 12/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 12/2017 dopo le parole «ivi previsti» sono inserite le seguenti: «nonché quelli di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo».

Art. 93.

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 12/2017

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 12/2017 è inserito il seguente:

«1-bis. Il patrimonio delle Istituzioni trasformate in fondazioni o associazioni è soggetto ai seguenti vincoli e prescrizioni:


a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato nello statuto e tavola di fondazione, esclusivamente per finalità sociali;

b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico per i quali vigono le prescrizioni in tema, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

c) indisponibilità dei beni espressamente destinati allo svolgimento delle attività statutarie;

d) obbligo di trasmissione dell'atto definitivo di dismissione, alienazione o trasformazione di beni immobili o titoli o trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento o garanzia sui beni costituenti patrimonio disponibile dell'ente alla struttura regionale competente per materia, entro i termini, nei casi e secondo le modalità definiti dal provvedimento della Giunta regionale, di cui all'articolo 16, comma 5;

e) divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della struttura regionale competente, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili, alla cessione di titoli, alla costituzione di diritti



reali di godimento o di garanzia sugli stessi in relazione ai beni costituenti patrimonio indisponibile dell'ente, salvo che ciò risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali, nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 5, con esclusione di destinare i proventi al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio.».

Art. 94.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3/2019

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità) dopo le parole «all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).» sono aggiunte le seguenti: «Nell'ambito privato è prevista la possibilità di istituire un *Disability Manager inter-aziendale*, al servizio di più realtà aziendali di piccole e medie dimensioni e nell'ambito pubblico è prevista la possibilità di istituire un *Disability Manager intercomunale*, al servizio di più comuni di piccole e medie dimensioni.».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2019 è aggiunto il seguente:

«2-bis. È istituito il Registro regionale dei *Disability Manager*, con funzione esclusivamente ricognitiva. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione del presente comma, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i titoli di studio e le esperienze formative e professionali necessarie per accedervi.».

Art. 95.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 3/2021

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 26 gennaio 2021, n. 3 (Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche) dopo le parole «, si applicano» sono inserite le seguenti: «, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla disciplina statale.».

Art. 96.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10/2021

1. La lettera *a*) dell'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 10 (Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio) è sostituita con la seguente:

«*a*) residenza anagrafica nel territorio della Regione alla data di verifica del reato;».

Art. 97.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 10/2021

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 10/2021 le parole «quello al quale affidare il compito di effettuare sistematicamente, anche in collaborazione con altri soggetti, la rilevazione circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità, avente come vittime le persone anziane, fornendo dati e statistiche» sono sostituite dalle seguenti: «quello al quale affidare il compito di effettuare, anche in collaborazione con altri soggetti, analisi sociologiche circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane».

2. La rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 10/2021 è sostituita dalla seguente: «Attività di analisi sociologiche sull'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane».

Art. 98.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10/2021

1. La lettera *c*) dell'articolo 8 della legge regionale 10/2021 è sostituita dalla seguente:

«*c*) gli esiti delle attività svolte ai sensi dell'articolo 7, con particolare riguardo all'emersione dei delitti;».

Capo II

SANITÀ

Art. 99.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5/1987

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 (Disciplina delle case di cura private) le parole «entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa» sono soppresse.

Art. 100.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5/1987

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 5/1987 è sostituito dal seguente:

«5. La nomina del direttore sanitario dev'essere comunicata alla struttura regionale competente in materia ed all'ASL in cui ha sede la struttura che provvede alle verifiche sul possesso dei requisiti.».

Art. 101.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 55/1987

1. Al settimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984) le parole «operante sul territorio regionale» sono soppresse.



2. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 4 della legge regionale 55/1987 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi dei laboratori di analisi.»

Art. 102.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 55/1987

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 55/1987 le parole «due punti prelievo» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori punti di prelievo, anche su mezzi mobili».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 55/1987 è abrogato.

Art. 103.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 55/1987

1. Il terzo comma dell'articolo 16 della legge regionale 55/1987 è sostituito dal seguente:

«3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 3.000,00 fino a un massimo di euro 30.000,00 chiunque eserciti laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico o punti prelievo in assenza delle autorizzazioni previste dalla presente legge o dalla normativa di settore per il tipo di attività svolta oppure in presenza di un provvedimento di revoca o sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento. È inoltre disposta la chiusura immediata dell'attività con provvedimento della struttura regionale competente.»

2. Il quarto comma dell'articolo 16 della legge regionale 55/1987 è sostituito dal seguente:

«4. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 fino a un massimo di euro 20.000,00 chi, dopo aver ottenuto l'autorizzazione prevista dagli articoli 5 e 14:

a) modifica la struttura, la funzionalità, le dotazioni ed ogni altra caratteristica del laboratorio diagnostico o del punto prelievo;

b) sospende l'attività, senza giusta causa, per un periodo superiore a due mesi;

c) svolge l'attività in violazione della normativa ambientale o igienico sanitaria, fatta salva la speciale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) utilizza metodiche o procedure di analisi non validate dai competenti organismi;

e) svolge l'attività sanitaria in difformità a specifiche disposizioni normative di settore tale da comportare situazioni di pericolo per la salute dei cittadini.

Alla medesima sanzione soggiace chi, in assenza dei requisiti di accreditamento, determini situazioni di pericolo per la salute dei cittadini».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 16 della legge regionale 55/1987 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'accertamento della carenza dei requisiti autorizzativi o dei requisiti di accreditamento tali da comportare situazioni di pericolo per la salute dei cit-

tadini, determina, in aggiunta alle sanzioni di cui al comma 4, la diffida ad ottemperare ai requisiti medesimi con contestuale e immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un periodo minimo di ventuno giorni fino ad un massimo di centottanta giorni.

4-ter. Le violazioni delle disposizioni relative ai requisiti di autorizzazione o di accreditamento contestate alla medesima struttura per la terza volta nel corso dell'anno solare, comportano la diffida ad ottemperare con contestuale e immediata sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento per un periodo minimo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi.

4-quater. La mancata ottemperanza ai requisiti autorizzativi o di accreditamento in seguito alla sospensione di cui ai commi 4-bis e 4-ter deve essere segnalata dall'ASL alla Regione la quale dispone la revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.»

4. Il quinto comma e il sesto comma dell'articolo 16 legge regionale 55/1987 sono abrogati.

5. Il settimo comma dell'articolo 16 della legge regionale 55/1987 è sostituito dal seguente:


«7. Le sanzioni amministrative sono irrogate in conformità ai principi e alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'accertamento delle violazioni e la relativa contestazione spetta ai membri della Commissione di Vigilanza dell'ASL territorialmente competente secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge 689/1981 e dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia), nonché da coloro che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale e muniti di tessera di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981. La contestazione delle violazioni agli interessati avviene immediatamente ove possibile, altrimenti mediante notificazione del verbale a cura della Commissione di Vigilanza dell'ASL secondo le modalità di cui all'articolo 14 della legge 689/1981.

L'autorità a cui i soggetti accertatori fanno rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 689/1981 e competente ad emanare l'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 18 della legge medesima è il direttore generale dell'ASL. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati negli appositi capitoli di bilancio dell'ASL competente che le ha irrogate, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 35/1996.»

Art. 104.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 55/1987

1. Agli articoli 3, 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19 e 21 della legge regionale 55/1987 la parola «U.S.S.L.» è sostituita dalla seguente «ASL».



Art. 105.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 42/1992

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 42 (Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private) le parole «dalla Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti «dalla struttura regionale competente» e le parole «Unità socio-sanitarie Locali UU.SS.LL.» sono sostituite dalle seguenti «Aziende sanitarie locali (ASL)».

Art. 106.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 42/1992

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 42/1992 le parole «al Presidente della Giunta regionale e, per esso, all'Assessore alla Sanità» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

Art. 107.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 42/1992

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 42/1992 è sostituito dal seguente:

«1. La sostituzione del titolare dell'autorizzazione e del medico responsabile, il trasferimento della sede operativa principale o l'istituzione di sedi operative secondarie, le modifiche dello statuto e del regolamento dei soggetti autorizzati ai sensi della presente legge, nonché la rinuncia all'autorizzazione sono comunicate alla Regione e ai Servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) dell'ASL, in cui è sita la sede operativa principale degli stessi. L'istituzione e il trasferimento di qualunque sede, legale e operativa principale o secondaria, sono soggetti a preventiva autorizzazione della struttura regionale competente, previo accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici e igienico sanitari demandato al SISP dell'ASL di riferimento.»

Art. 108.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 42/1992

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 42/1992 le parole «al Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 42/1992 le parole «la Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

Art. 109.

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 42/1992

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 42/1992 è sostituito al seguente:

«1. L'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge senza la prescritta autorizzazione prevista dall'articolo 2 è assoggettato, ferme restando eventuali responsabilità penali, a sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000,00 ad un massimo di euro 30.000,00. La determinazione dell'importo della sanzione tiene in considerazione

ne la durata dell'attività irregolare. È, inoltre, disposta la chiusura immediata dell'attività con provvedimento della struttura regionale competente.»

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 42/1992 le parole «da L. un milione a L. dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00».

Art. 110.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 42/1992

1. Agli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 della legge regionale 42/1992 le parole «USSL» e «UU.SS.SS.LL.» sono sostituite dalla parola «ASL».

Art. 111.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 18/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) le parole «di riferimento territoriale» sono soppresse.

Art. 112.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) le parole «i proventi derivanti dall'alienazione degli immobili di proprietà in dismissione con l'attivazione del nuovo presidio» sono sostituite dalle seguenti: «il trasferimento della Regione già assegnato all'Azienda a valere sull'utile della GSA dell'esercizio 2014».

2. Il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato.

Art. 113.

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 19/2021

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico 'GAP') è sostituita dalla seguente:

«*b*) per gli esercizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), per dodici ore e trenta minuti giornaliere complessive, di cui dieci ore e trenta minuti consecutive nella fascia notturna dalle ore 23,00 alle ore 9,30 e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 12,30 alle ore 14,30;».


Capo III

EDILIZIA SOCIALE

Art. 114.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 3/2010

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituito dal seguente:



«4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatti salvi:

a) il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;

b) il requisito di cui al comma 1, lettera c), da verificarsi unicamente al momento dell'assegnazione; in costanza di rapporto locativo, o in caso di subentro nell'assegnazione, costituisce causa di decadenza la sola titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio regionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975.»

Art. 115.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 3/2010

1. Dopo il numero 4) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3/2010 è aggiunto il seguente:

«4-bis) coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, hanno lasciato da non più di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi e sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno la disponibilità;».

Art. 116.

Modifiche all'articolo 22-bis della legge regionale 3/2010

1. Al comma 3 dell'articolo 22-bis della legge regionale 3/2010 la parola «utilmente» è soppressa.

2. Al comma 4 dell'articolo 22-bis della legge regionale 3/2010 la parola «utilmente» è soppressa.

3. Al comma 8 dell'articolo 22-bis della legge regionale 3/2010 le parole «, fino ad un massimo del 50 per cento dell'importo. Per i soggetti assegnatari da oltre due anni il riconoscimento è pari al 100 per cento» sono soppresse.

Art. 117.

Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 3/2010

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 3/2010 è sostituito dal seguente:

«2. L'incarico di direttore generale è attribuito dal presidente e ratificato dal consiglio di amministrazione a soggetto avente comprovata esperienza nel settore, mediante procedura di evidenza pubblica».

2. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 3/2010 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 3/2010 è sostituito dal seguente:

«4. Il direttore generale resta in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione che lo ha nominato ai sensi del comma 2 e sino alla nomina, da parte del

nuovo consiglio di amministrazione del direttore generale. L'incarico può essere revocato con atto motivato del presidente con successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione.».

Art. 118.

Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 3/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 3/2010 le parole «dei rispettivi uffici tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «di apposite Strutture tecniche decenerate (STD) operanti presso le ATC».

2. Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 3/2010 dopo la parola «stabilisce» sono inserite le seguenti: «la composizione e i compiti delle STD».

TITOLO VIII

ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Capo I

ISTRUZIONE

Art. 119.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 28/2007

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) dopo le parole «materiale didattico» sono aggiunte le seguenti: «anche di abituale consumo».

Capo II

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 120.

Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 34/2008

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) dopo le parole «prioritariamente nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 381/1991» sono inserite le seguenti: «valorizzandone le competenze tecnico-professionali».

Art. 121.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19/2011

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19 (Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche) è sostituita dalla seguente:

«d) per associazione sindacale datoriale, la confederazione delle associazioni sindacali delle libere professioni intellettuali ordinistiche, più rappresentativa a livello nazionale, che sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.».



Art. 122.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2011

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 19/2011 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per l'intera legislatura ed esercita la sua attività fino al rinnovo, è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia che la presiede;

b) un rappresentante regionale per le professioni ordinarie dell'area economia e lavoro, designato dagli ordini e collegi di riferimento dell'area;

c) un rappresentante regionale per le professioni ordinarie dell'area diritto e giustizia, designato dagli ordini e collegi dell'area;

d) un rappresentante regionale per le professioni ordinarie dell'area sanità e salute, designato dagli ordini e collegi dell'area;

e) un rappresentante regionale per le professioni ordinarie dell'area ambiente e territorio, designato dagli ordini e collegi dell'area;

f) un rappresentante regionale per le professioni ordinarie dell'area economia e lavoro, designato dall'associazione sindacale datoriale;

g) un rappresentante regionale per le professioni ordinarie dell'area diritto e giustizia, designato dall'associazione sindacale datoriale;

h) un rappresentante regionale per le professioni ordinarie dell'area sanità e salute, designato dalla associazione sindacale datoriale;

i) un rappresentante regionale per le professioni ordinarie dell'area ambiente e territorio, designato dall'associazione sindacale datoriale;

l) il presidente regionale dell'associazione sindacale datoriale che assume la carica di vicepresidente.».

2. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 della legge regionale 19/2011 sono abrogati.

TITOLO IX

AFFARI ISTITUZIONALI, CONTABILITÀ
E BILANCIO*Capo I*

AFFARI ISTITUZIONALI

Art. 123.

Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 8/1984

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione) è sostituito dal seguente:

«1. Tutti i contratti di cui è parte la Regione sono stipulati con le modalità previste dall'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).».

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge regionale 8/1984 sono abrogati.

Art. 124.

*Abrogazione dell'articolo 18
della legge regionale 29/2009*

1. L'articolo 18 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) è abrogato.

Capo II

CONTABILITÀ E BILANCIO

Art. 125.

*Modifiche dell'articolo 40-quater
della legge regionale 7/2001*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 40-quater della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge previsti all'articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.). Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.


2. Il parere sui progetti di legge di cui al comma 1 esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge di stabilità regionale e sue modifiche e di ogni altro elemento utile ed indica inoltre le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.».

2. Al comma 5 dell'articolo 40-quater della legge regionale 7/2001, le parole «dell'atto» sono sostituite dalle seguenti: «degli schemi contabili allegati ai progetti di legge di cui al comma 1».

Art. 126.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 21/2021

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie) è abrogato.



Art. 127.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24/2021

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 24 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020) le parole «e fondi pluriennali vincolati per spese in conto capitale pari complessivamente ad euro 354.809.892,36» sono sostituite dalle seguenti: «, fondi pluriennali vincolati per spese in conto capitale pari complessivamente ad euro 351.809.892,36 e fondi pluriennali vincolati per incremento attività finanziarie pari complessivamente ad euro 3.000.000,00.».

TITOLO X
ALTRE DISPOSIZIONI

Capo I

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 128.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 12/2020

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19) la parola «2021» è sostituita dalla seguente «2022».

Art. 129.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12/2020

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2020 la parola «2021» è sostituita dalla seguente «2022».

Art. 130.

Modifiche all'articolo 4-bis della legge regionale 12/2020

1. Al comma 3 dell'articolo 4-bis della legge regionale 12/2020 la parola «2021» è sostituita dalla seguente «2022».

Art. 131.

Sostituzione dell'articolo 41 della legge regionale 13/2020

1. L'articolo 41 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (Deroghe all'articolo 11 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18). — 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) per i programmi di intervento approvati:

a) dal 1° luglio 2019 e fino al 28 febbraio 2021, i contributi in conto capitale agli enti territoriali e alle loro forme associative sono erogati nella misura del 40 per cento all'aggiudicazione definitiva dei lavori, di un ulteriore 50 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento corrispondente al 50 per cento dei lavori e del 10

per cento o il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera;

b) dal 1° marzo 2021 fino al 31 dicembre 2023, i contributi in conto capitale agli enti territoriali e alle loro forme associative sono erogati, su richiesta del soggetto attuatore, in un'unica soluzione a saldo delle spese sostenute ovvero in due fasi: acconto del 40 per cento del contributo a presentazione del contratto e saldo fino al 60 per cento del contributo a presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute a seguito del certificato di regolare esecuzione. Per gli interventi di importo superiore o uguale a euro 200.000,00 è facoltà del soggetto attuatore richiedere un anticipo del 10 per cento del contributo per la realizzazione della progettazione, un acconto del 30 per cento a presentazione del contratto, un ulteriore acconto del 20 per cento allo stato di avanzamento pari al 40 per cento dei lavori e saldo del 40 per cento o, minore importo necessario, a presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute a seguito del certificato di regolare esecuzione.».

Art. 132.

Modifiche all'articolo 59 della legge regionale 13/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 13/2020 dopo le parole «contenute nel presente capo» sono aggiunte le seguenti «, ad eccezione dell'articolo 68,» e le parole «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 gennaio 2023».

Art. 133.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi) dopo le parole «trasferisce alla Provincia di Cuneo» sono aggiunte le seguenti: «o ai comuni totalmente montani».

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19/2020 le parole «d'intesa con la Regione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le indicazioni condivise con la Regione».

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 134.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Capo II
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 135.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 ottobre 2021

CIRIO

(*Omissis*).

22R00153

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2021, n. 27.

Isituzione di un Organismo regionale per il controllo collaborativo (ORECOL).

(*Pubblicata nel 3° supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell'11 novembre 2021, n. 45*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge istituisce l'Organismo regionale per le attività di controllo (Orecol) di natura collaborativa, al fine di verificare il corretto funzionamento delle strutture organizzative della Giunta regionale, di valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni della Giunta regionale previsto dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dai relativi provvedimenti attuativi, di vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti stipulati dalla Giunta regionale e dagli organismi *in house* e in controllo regionale, di supportare la Giunta regionale e gli organismi *in*

house e in controllo regionale nella formazione e nell'attuazione dei piani di prevenzione della corruzione, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, legalità e buon andamento dell'azione amministrativa delle strutture della Giunta regionale e degli organismi *in house* e in controllo regionale.

Art. 2.

Costituzione dell'Orecol


1. L'Orecol è organismo indipendente di controllo interno, composto da cinque membri esterni all'amministrazione regionale, di cui tre nominati dal consiglio regionale, di cui uno con funzioni di Presidente e due nominati dalla Giunta regionale. La nomina è effettuata a seguito di procedura selettiva pubblica.

2. I componenti dell'Orecol restano in carica per la durata della legislatura e fino all'insediamento del nuovo organismo, comunque non oltre novanta giorni dalla prima seduta del consiglio regionale e possono essere nominati non più di due volte consecutive previa procedura selettiva pubblica, secondo quanto previsto dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione ed i soggetti nominati).

3. Partecipano alle sedute dell'Orecol, senza diritto di voto, il responsabile della struttura organizzativa preposta al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali della Giunta regionale e il responsabile della struttura preposta alla funzione di *audit* interno.

4. I componenti dell'Orecol sono scelti tra esperti di notoria indipendenza, di elevata e accertata professionalità, con riconosciute esperienze nel settore pubblico o privato e con accertate competenze in una o più delle seguenti materie: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, analisi del rischio, analisi dei processi e contratti pubblici, analisi ed organizzazione dei sistemi sanitari, diritto amministrativo, costituzionale, civile e penale.

5. Al fine di garantire l'osservanza dei principi costituzionali di imparzialità, di correttezza e di lealtà, non possono rivestire il ruolo di componenti dell'Orecol e, se già nominati, decadono, coloro i quali, al momento della domanda, sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva ancorché a pena condizionatamente sospesa, per delitti, consumati o tentati, previsti nei titoli II, III e VII del libro secondo del codice penale o per delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), ovvero per ogni altro delitto, tentato o consumato, punibile con pena edittale, da sola o congiunta a pena pecuniaria, superiore, nel massimo, ad anni quattro di reclusione; ai fini del calcolo della pena occorre tenere conto anche degli eventuali aumenti conseguenti alla presenza di circostanze comunque aggravanti.



6. In occasione della nomina, il Consiglio e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, svolgono una rigorosa valutazione delle candidature, tenendo presente ogni elemento utile, conosciuto o conoscibile, che consenta di apprezzarne l'affidabilità, l'onorabilità, l'integrità, la lealtà, l'imparzialità e gli altri requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

7. Non possono essere nominati componenti dell'Orecol i dipendenti della Regione Piemonte, i dipendenti e i componenti degli organi degli organismi *in house* ed in controllo regionale, degli enti locali compresi nel territorio regionale e coloro che:

a) rivestono incarichi pubblici elettivi, cariche pubbliche o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che hanno rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti alla nomina;

b) hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con partiti politici o organizzazioni sindacali o che hanno avuto tali rapporti nei tre anni precedenti alla nomina;

c) si trovano, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

d) sono magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione regionale;

e) hanno un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione regionale, o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;

f) sono componenti di altri organismi di valutazione o controllo dell'amministrazione regionale.

8. Qualora successivamente alla nomina sia accertata la sopravvenienza di una delle cause di inconfirmità di cui ai commi 5 e 7, nonché la violazione del divieto di cui al comma 9, l'organo regionale competente alla nomina, con proprio provvedimento, dichiara la decadenza dall'incarico. Nel caso di conflitto di interessi sopravvenuto, la decadenza è dichiarata, qualora l'interessato non abbia provveduto a segnalare la causa all'organo regionale competente e a rimuoverla secondo le disposizioni regionali.

9. I componenti dell'Orecol non possono assumere incarichi o consulenze presso la regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

Art. 3.

Funzioni

1. L'Orecol, connotato da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione, svolge le seguenti funzioni:

a) definisce gli indirizzi e le linee guida dei sistemi di controllo interno e delle funzioni di *audit* della Giunta regionale e degli organismi *in house* e in controllo regionale, fornendo indicazioni in merito a metodologie e a procedure;

b) valuta, sulla base dell'individuazione e valutazione dei rischi di corruzione effettuati nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e, sulla base del monitoraggio degli ulteriori rischi effettuato con l'ausilio dei responsabili della funzione di *audit*, l'incidenza dei rischi sistemici per il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno della Giunta regionale e degli organismi *in house* e in controllo regionale, favorendo il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo e realizzando una più efficiente integrazione tra i sistemi di prevenzione della corruzione, di gestione dei rischi e di controllo;

c) verifica la rispondenza dell'attività amministrativa di competenza delle strutture regionali, degli organismi *in house* ed in controllo regionale, comprese le relative procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e l'esecuzione dei contratti, ai principi di regolarità, imparzialità, economicità ed efficienza, mediante monitoraggi a campione, nel rispetto delle attribuzioni di Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e dell'Osservatorio dei contratti pubblici;

d) formula pareri e indicazioni alla Giunta regionale in ordine agli interventi correttivi e alle azioni migliorative da porre in essere;


e) supporta la Giunta regionale e gli organi di indirizzo e controllo degli organismi *in house* e in controllo regionale, nonché i rispettivi responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nell'attività di predisposizione e attuazione del PTPCT, contribuendo all'individuazione di misure coerenti con gli indirizzi e le linee guida di cui alla lettera a) e al monitoraggio dell'effettiva attuazione e dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione;

f) verifica l'idoneità e l'efficacia dell'attività di controllo analogo sulle società partecipate dalla regione operanti nei regimi previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

g) si relaziona agli uffici degli organismi *in house* e in controllo regionale che svolgono attività di *audit* interno, assicurando adeguate forme di coordinamento, impulso, condivisione di buone pratiche e dotazione di strumenti finalizzati a rafforzare il ruolo e a sostenere l'attività degli organi di controllo negli organismi *in house* e in controllo regionale, garantendone l'indipendenza e la terzietà e favorendo l'integrazione tra organismi, attività e strumenti di controllo;

h) attiva collaborazioni con le associazioni che operano nell'ambito della tutela della legalità per la realizzazione di percorsi formativi, eventi e seminari rivolti agli amministratori e ai dipendenti per la crescita della cultura della legalità e della buona amministrazione.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte secondo il piano annuale delle attività, redatto in coerenza con le previsioni del PTPCT e anche sulla base degli indirizzi forniti dalla Commissione consiliare competente in materia di legalità derivanti, in particolare, dalle informazioni contenute nelle relazioni annuali di cui al comma 5. Il piano è approvato dall'Orecol e comunicato alla Giunta e al Consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni anno. È fatta comunque salva la facoltà per l'Organismo di esercitare le proprie funzioni al verificarsi di casi sopravve-



nuti di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, anche a seguito di segnalazioni ricevute, nell'interesse dell'integrità e della trasparenza dell'amministrazione regionale.

3. Per lo svolgimento delle funzioni, l'Orecol opera in stretto coordinamento con le competenti strutture di controllo interno della Giunta regionale e degli organismi *in house* e in controllo regionale e può avvalersi delle eventuali banche dati informatizzate, riguardanti le materie d'interesse della propria attività di controllo disponibili presso le stesse, anche ai fini dell'esercizio del diritto di accesso di cui al comma 4.

4. L'Orecol, nell'esercizio delle sue funzioni e ai fini dell'espletamento delle stesse, ha accesso alle informazioni, ai documenti e agli atti in possesso delle strutture della Giunta regionale, degli organismi *in house* e in controllo regionale. Il responsabile della struttura destinataria della richiesta di accesso è tenuto, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, a consentire tempestivamente l'accesso e a fornire i documenti e i dati richiesti entro e non oltre quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta, salvo diverso termine stabilito dal medesimo Orecol.

5. L'Orecol relaziona annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in ordine allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dalla presente legge. La relazione contiene, in forma dettagliata, la descrizione delle funzioni di cui al comma 1, evidenziando le criticità, anomalie e irregolarità eventualmente riscontrate.

6. L'inosservanza degli indirizzi, delle linee guida e delle indicazioni, di cui al comma 1, lettera *a*), nonché la mancata adozione di adeguate azioni migliorative sono valutate ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei direttori e dei dirigenti responsabili.

Art. 4.

Raccordo con altri organismi di controllo

1. Per favorire il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo interno, l'Orecol opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, con l'Organismo indipendente di valutazione della performance e con il Collegio dei revisori dei conti.

2. L'Orecol promuove, altresì, la collaborazione con la Corte dei conti, previa apposita intesa stipulata con la regione.

Art. 5.

Organizzazione

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, l'Orecol si avvale di una struttura operativa costituita da adeguate risorse umane e strumentali, da istituire con apposito provvedimento della Giunta regionale.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Orecol sono disciplinati da apposito regolamento interno, proposto dallo stesso Organismo ed approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere delle commissioni consiliari competenti e in conformità dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).

Art. 6.

Indennità

1. Al Presidente dell'Orecol compete, per le attività di controllo, un'indennità nella misura dell'80 per cento di quella stabilita dall'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione del Difensore civico) e del 50 per cento ai restanti componenti.

2. Ai componenti dell'Orecol non si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, previsti a partire dall'anno 2022 e pari a euro 150.000,00 per ciascun esercizio finanziario, si provvede mediante incremento di pari importo dello stanziamento in competenza per le annualità 2022 e 2023, da iscriversi in un apposito capitolo di nuova istituzione nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), che trova copertura mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento disponibile della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

2. Per gli esercizi successivi al 2023, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 novembre 2021

CIRIO

(*Omissis*).

22R00154



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2021, n. 25.

Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia al Supplemento ordinario n. 48 del 31 dicembre 2021).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'esercizio finanziario 2022 sono rispettivamente previste entrate per 7.315.386.327,91 euro e autorizzate spese per 7.315.386.327,91 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2023 sono rispettivamente previste entrate per 6.598.572.197,33 euro e autorizzate spese per 6.598.572.197,33 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2024 sono rispettivamente previste entrate per 6.236.470.579,42 euro e autorizzate spese per 6.236.470.579,42 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;

h) il prospetto concernente il Fondo pluriennale vincolato;

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

j) il prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento;

k) l'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie;

l) l'elenco delle spese finanziabili con fondo spese imprevidite;

m) la nota integrativa con i relativi allegati.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 dicembre 2021

FEDRIGA

(Omissis).

22R00152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 giugno 2021, n. 102/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative, emanato con decreto del Presidente della regione 25 ottobre 2019, n. 192.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 7 luglio 2021).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, comma 24 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), il quale prevede che al fine di incentivare lo sviluppo di iniziative di *start-up* imprenditoriale sul territorio regionale è autorizzata la costituzione del Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative, di seguito denominato 'Fondo di garanzia per il *venture capital*', le cui risorse sono destinate all'attivazione di garanzie a favore delle *start-up* innovative, aventi sede operativa nel territorio regionale, in relazione ad operazioni di partecipazione nel capitale sociale da parte di investitori operanti nel mercato dell'*equity*;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 2019, n. 0192/Pres., con cui è stato emanato il regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo per il *venture capital*, di seguito 'regolamento di attuazione', come successivamente modificato;

Visto l'art. 25, comma 1, lettera c) della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa), ai sensi del quale al fine di promuovere la creazione e lo sviluppo di iniziative economiche sul territorio regionale sono concessi contributi a fondo perduto a favore di *start-up* innovative, a titolo di integrazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia per il *venture capital*;

Visto in particolare l'art. 25, comma 4 della legge regionale n. 3/2021, ai sensi del quale nei casi di cui al citato comma 1, lettera c), con la deliberazione della garanzia a valere sul Fondo di garanzia per il *venture capital* può



essere attribuita una contribuzione integrativa alla *start-up* innovativa, non superiore al 70 per cento dell'ammontare dell'eventuale aumento di capitale sottoscritto dagli altri soci a fronte della partecipazione dell'investitore ammesso alla garanzia, pari al massimo a 100.000 euro ed erogabile una volta che l'aumento di capitale è versato;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 901 del 10 giugno 2021, con la quale in attuazione del citato art. 25, comma 1, lettera c) e comma 4, della legge regionale n. 3/2021, è stato approvato il regolamento di modifica al regolamento di attuazione;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative, emanato con decreto del Presidente della regione 25 ottobre 2019, n. 192» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 901 del 10 giugno 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192.

Art. 1 Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2019

Art. 2 Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2019

Art. 3 Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2019

Art. 4 Inserimento dell'art. 11-*bis* del decreto del Presidente della Regione n. 192/2019

Art. 5 Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2019

Art. 6 Modifica all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 192/2019

Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della regione n. 192/2019

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della regione 25 ottobre 2019, n. 192 (Regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di *venture capital* nelle *start-up* innovative) è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il presente regolamento reca altresì, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettera c) e comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa), la disciplina dei contributi a favore delle *start-up* innovative a integrazione delle garanzie concesse a valere sul Fondo.»

Art. 2.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 192/2019

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della regione n. 192/2019 dopo le parole: «sul Fondo» sono inserite le parole: «e le contribuzioni integrative alle garanzie medesime di cui all'art. 11-*bis*».

Art. 3.

Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della regione n. 192/2019

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della regione n. 192/2019 dopo le parole: «del Fondo» sono inserite le parole: «e le contribuzioni integrative alle garanzie medesime di cui all'art. 11-*bis*».

Art. 4

*Inserimento dell'art. 11-*bis* del decreto del Presidente della regione n. 192/2019*

1. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della regione n. 192/2019 è inserito il seguente:


«Art. 11-*bis* (Contribuzione integrativa alla garanzia del Fondo). — 1. Con la deliberazione di ammissione alla garanzia del Fondo può essere concessa al soggetto beneficiario finale che la richieda una contribuzione integrativa della garanzia medesima, diretta a promuovere l'eventuale aumento di capitale sociale da parte di soci diversi dal soggetto investitore ammesso alla garanzia del Fondo, effettuata in connessione all'iniziativa di investimento di *venture capital*.

2. La contribuzione integrativa, concessa a titolo di contributo a fondo perduto, è calcolata come quota non superiore al 70 per cento dell'ammontare dell'eventuale aumento di capitale sociale della *start-up* innovativa sottoscritto o da sottoscrivere da parte dei soci diversi dai soggetti investitori ammessi alla garanzia del Fondo, fino ad un importo massimo di 100.000 euro.

3. La richiesta di contribuzione integrativa è presentata dal soggetto beneficiario finale al Comitato di gestione, per il tramite della Segreteria, unitamente alla richiesta di ammissione alla garanzia dei soggetti investitori, con le modalità e i termini stabiliti dal bando.

4. Nel caso in cui la richiesta di contribuzione integrativa sia rigettata, prima della formale adozione del provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, la Segreteria comunica tempestivamente al soggetto beneficiario finale i motivi ostativi. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti beneficiari finali hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

5. La contribuzione integrativa concessa è erogata, a richiesta del soggetto beneficiario finale, dopo che l'aumento di capitale sociale di cui al comma 2 è stato interamente versato.».



Art. 5.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della regione n. 192/2019

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della regione n. 192/2019 dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. L'aumento di capitale sociale di cui all'art. 11-bis, comma 2, è sottoscritto e interamente versato entro il termine di cui al comma 2. L'intervenuto integrale versamento è comunicato alla Segreteria entro i successivi tre mesi. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 2 l'aumento del capitale sociale sia effettuato in misura inferiore al 100 per cento dell'importo preventivato, l'importo della contribuzione integrativa concessa è ridotto in proporzione.».

Art. 6.

Modifica all'art. 15 del decreto del Presidente della regione n. 192/2019

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della regione n. 192/2019 dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La deliberazione di concessione della contribuzione integrativa di cui all'art. 11-bis è annullata se riconosciuta invalida per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del soggetto beneficiario finale non conforme al principio della buona fede. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, il Comitato di gestione procede alla rideterminazione della contribuzione integrativa e alla conseguente revoca in proporzione al periodo per il quale gli obblighi non sono stati rispettati e il soggetto beneficiario finale è tenuto alla restituzione delle somme erogate in conformità all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

22R00160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 giugno 2021, n. 105/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale), emanato con decreto del Presidente della regione 24 settembre 2018, n. 192.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 14 luglio 2021)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 1° dicembre 2017, n. 41 (interventi a sostegno delle università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale);

Ricordato che con legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) è stato introdotto il comma 4-bis dell'art. 2 della citata

legge regionale n. 41/2017, che prevede la concessione alle università della terza età e della libera età di contributi in conto capitale per l'acquisto, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria della sede e per l'acquisto di arredi e attrezzatura;

Visto l'art. 8, comma 2-bis della predetta legge regionale n. 41/2017, il quale stabilisce che «con riferimento ai contributi di cui all'art. 2, comma 4-bis, con regolamento regionale sono disciplinati i criteri di valutazione dei progetti, i termini e le modalità di concessione, di erogazione, anche anticipata e di revoca dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché i termini di rendicontazione»;

Ravvisata l'opportunità di modificare il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 41 (interventi a sostegno delle università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale)», emanato con proprio decreto 24 settembre 2018, n. 0192/Pres., al fine di disciplinare il nuovo intervento contributivo previsto dalla legge regionale n. 15/2020;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 41 (interventi a sostegno delle università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale), emanato con decreto del presidente della regione 24 settembre 2018, n. 192» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 914 del 10 giugno 2021;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 41 (interventi a sostegno delle università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale), emanato con decreto del presidente della regione 24 settembre 2018, n. 192», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

FEDRIGA



Regolamento di modifica del «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 41 (interventi a sostegno delle università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale)», emanato con decreto del presidente della regione 24 settembre 2018, n. 192.

Art. 1 - modifica all'art. 1 del decreto del presidente della regione n. 192/2018

Art. 2 - modifica all'art. 3 del decreto del presidente della regione n. 192/2018

Art. 3 - modifica all'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 192/2018

Art. 4 - inserimento del capo III-*bis* dopo il capo III del decreto del presidente della regione n. 192/2018

Art. 5 - modifica all'art. 19 del decreto del presidente della regione n. 192/2018

Art. 6 - entrata in vigore

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del decreto del presidente della regione n. 192/2018

1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 del decreto del presidente della regione 24 settembre 2018, n. 192 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 - interventi a sostegno delle università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale) è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, della legge:

- a) i criteri di valutazione dei progetti di intervento;
- b) i termini e le modalità di concessione, erogazione anche anticipata e revoca dei contributi;
- c) le tipologie di spese ammissibili;
- d) i termini di rendicontazione.».

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del decreto del presidente della regione n. 192/2018

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto del presidente della regione n. 192/2018 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 4-*bis*, della legge sono concessi previa procedura valutativa, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). I relativi bandi recano, in particolare, l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) l'entità della dotazione finanziaria disponibile;
- b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- c) gli importi massimi del contributo ammissibile per gli interventi di cui all'art. 17-*ter*, commi 1 e 2;
- d) i sub criteri di valutazione e i relativi punteggi, previsti al fine di specificare e graduare i criteri e i punteggi massimi indicati all'art. 17-*sexies*.».

Art. 3.

Modifica all'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 192/2018

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 192/2018 dopo le parole «didattiche istituzionali» sono aggiunte le seguenti: «, importo della quota interessi dei mutui per acquisto o ristrutturazione della sede».

Art. 4.

*Inserimento del capo III-*bis* dopo il capo III del decreto del presidente della regione n. 192/2018*

1. Dopo il capo III del decreto del presidente della regione n. 0192/2018 è inserito il seguente:

«Capo III-*bis* - Disposizioni particolari per la concessione di contributi per le spese di investimento

Art. 17-*bis* (Oggetto dei contributi). — 1. I contributi di cui all'art. 2, comma 4-*bis* della legge sono concessi a titolo di concorso nelle spese di investimento sostenute dalle università della terza età e della libera età per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 17-*ter*, commi 1 e 2.

2. I contributi sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ammissibile, salva eventualmente una minore percentuale di finanziamento, in applicazione della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.

3. L'importo complessivo delle spese ammissibili, come definite dall'art. 17-*quater*, deve considerarsi al netto degli altri contributi pubblici o privati ottenuti per il medesimo intervento. La quota di spesa ammissibile non coperta dal contributo regionale rimane a carico del beneficiario.

Art. 17-*ter* (Tipologia dei progetti di intervento finanziabili). — 1. Sono finanziabili i progetti per la realizzazione dei seguenti interventi, relativi ad edifici già destinati o da destinare a sede di università della terza età e della libera età:

- a) acquisto;
- b) ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, così come definiti dall'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- c) realizzazione di opere di completamento dei lavori di cui alla lettera b).

2. Sono ammissibili a contributo, inoltre, i progetti relativi all'acquisto di arredi e attrezzature, destinati allo svolgimento delle attività delle università della terza età e della libera età.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere effettuati su edifici di proprietà.

4. Non sono comunque ammessi a finanziamento gli interventi edilizi di sola manutenzione ordinaria di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 19/2009.

Art. 17-*quater* (Spese ammissibili). — 1. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 17-*ter*, comma 1, sono ammissibili a contributo le spese per l'acquisto e i costi di realizzazione dell'opera.

2. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 17-*ter*, comma 2, sono ammissibili a contributo, oltre al costo per l'acquisto degli arredi e attrezzature, anche il trasporto, il montaggio e l'eventuale collaudo, nella misura massima del 10% dell'importo ammissibile.

3. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 17-*ter*, commi 1 e 2, sono ammissibili anche le spese relative gli importi versati a titolo di Imposta sul valore aggiunto (IVA), se sostenute e non recuperabili.


Art. 17-*quinquies* (Modalità di presentazione della domanda). — 1. La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, è presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando ed è sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, o dal soggetto legittimato secondo il rispettivo ordinamento.

2. Per gli interventi di cui all'art. 17-*ter*, comma 1, lettera a) la domanda è corredata di relazione illustrativa dell'intervento, planimetrie dell'immobile e preventivo di spesa.

3. Per gli interventi di cui all'art. 17-*ter*, comma 1, lettere b) e c) la domanda è corredata di quadro economico e preventivo di spesa, relazione illustrativa dell'intervento, relazione tecnico progettuale firmata da un professionista abilitato, cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti.

4. Per i progetti di cui all'art. 17-*ter*, comma 2, la domanda è corredata di relazione descrittiva del numero, delle caratteristiche e della tipologia degli arredi e delle attrezzature e relativo preventivo di spesa.

5. Ciascuno dei soggetti beneficiari di cui all'art. 2 può presentare un'unica domanda, rispettivamente per gli interventi di cui all'art. 17-*ter*, comma 1, o i progetti di cui all'art. 17-*ter*, comma 2. In caso di presentazione di più domande si considera ammissibile l'ultima in ordine cronologico delle domande presentate.



Art. 17-*sexies* (Criteri di valutazione dei progetti di intervento). — 1. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande, verificando la completezza e la regolarità formale, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dei progetti, la coerenza col fine specifico della legge, nonché l'ammissibilità delle spese.

2. Ai fini della valutazione degli interventi di cui all'art. 17-*ter*, comma 1, sono individuati i seguenti criteri ed il corrispondente peso:

a) acquisto o ampliamento, completamento di lavori o di interventi già avviati: fino a 18 punti;

b) adeguamento o miglioramento sismico, adeguamento statico, prevenzione incendi: fino a 16 punti;

c) realizzazione o messa a norma di impianti tecnologici e servizi igienico sanitari: fino a 14 punti;

d) miglioramento sostenibilità ambientale ed aumento efficienza energetica: fino a 10 punti.

3. Ai fini della valutazione dei progetti di cui all'art. 17-*ter*, comma 2, sono individuati i seguenti criteri ed il corrispondente peso:

a) acquisto attrezzature laboratoriali: fino a 15 punti;

b) acquisto arredi per spazi didattici: fino a 12 punti;

c) acquisto altre attrezzature: fino a 9 punti;

d) acquisto altri arredi: fino a 6 punti.

4. Il bando individua per ciascun criterio dei sub criteri di valutazione e definisce i relativi punteggi.

5. Il servizio procede alla valutazione comparativa delle domande risultate ammissibili mediante applicazione dei predetti criteri e sub criteri e attribuzione dei relativi punteggi.

6. In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria viene determinata dall'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) ordine crescente dell'ammontare del contributo richiesto;

b) ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 17-*septies* (Formazione della graduatoria). — 1. A conclusione dell'istruttoria sono approvati, con provvedimento del direttore di servizio, pubblicato sul sito istituzionale della regione:

a) la graduatoria degli interventi ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare della spesa ritenuta ammissibile e l'entità del finanziamento regionale assegnato, nonché di quelli ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

2. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria.

3. Il provvedimento di approvazione della graduatoria è comunicato per iscritto ai beneficiari ammessi a finanziamento, i quali entro dieci giorni dal ricevimento devono comunicare, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto del contributo. In caso di rifiuto si procederà con lo scorrimento della graduatoria fino a copertura dei fondi regionali stanziati.

4. La graduatoria degli interventi risultati ammessi e finanziabili rimane in vigore per due anni solari e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse regionali che si rendono disponibili in tale lasso di tempo per le finalità del presente capo.

5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento con altri fondi, fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale maggiore cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento, previa autorizzazione del servizio.

6. Fatto salvo il caso previsto dal comma 5, con riferimento agli interventi collocati in graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali, o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili inizialmente previste e tali da non comportare modifiche sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere autorizzate dal servizio nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda.

7. Si considerano sostanziali le variazioni che comportano la modifica del punteggio assegnato sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 17-*sexies*.

Art. 17-*octies* (Concessione ed erogazione dei contributi). — 1. Il provvedimento di concessione dei contributi per gli interventi di cui

all'art. 17-*ter*, commi 1 e 2, è adottato dal direttore del Servizio entro centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

2. Su richiesta del beneficiario, con il decreto di concessione può essere erogato un anticipo pari al cinquanta per cento del contributo concesso, fatto salvo per gli interventi di cui all'art. 17-*ter*, comma 1, lettere b) e c) quanto previsto dall'art. 60, commi 1 e 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il saldo del contributo è erogato a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Art. 17-*nonies* (Rendicontazione della spesa). — 1. Il rendiconto è presentato al servizio, nei termini previsti dal decreto di concessione, come di seguito indicato:

a) per gli interventi di cui all'art. 17-*ter*, comma 1, con le modalità previste dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000;

b) per gli interventi di cui all'art. 17-*ter*, comma 2, con le modalità previste dall'art. 43 della legge regionale n. 7/2000.

2. Il rendiconto è predisposto utilizzando la modulistica predisposta dal servizio.

3. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione, purché presentata prima della scadenza dello stesso. Il servizio si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. In ogni caso la proroga non può superare di oltre novanta giorni il termine stabilito dal decreto di concessione.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza di proroga, oltre il termine di scadenza per la presentazione del rendiconto, sono comunque ammesse le spese liquidate dal beneficiario fino alla scadenza del termine di rendicontazione previsto dal decreto di concessione, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 17-*undecies* e purché sia raggiunto l'interesse pubblico.

Art. 17-*decies* (Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione). — 1. I beneficiari del contributo per gli interventi di cui all'art. 17-*ter*, comma 1, hanno l'obbligo di mantenere i vincoli di destinazione degli immobili oggetto della contribuzione regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale n. 7/2000.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo ai sensi del titolo III, capo II della legge regionale n. 7/2000.

3. I beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'art. 17-*ter*, comma 1, lettera a) che intendano acquistare un immobile diverso da quello già in uso hanno altresì l'obbligo di destinare l'edificio oggetto della contribuzione regionale a sede di università della terza o della libera età entro sei mesi dalla data del rogito notarile che ne attesti il passaggio di proprietà.

4. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di cui al comma 3, purché presentata prima della scadenza dello stesso. Il servizio si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. In ogni caso la proroga non può superare di oltre novanta giorni il termine stabilito dal comma 3.

Art. 17-*undecies* (Revoca del contributo). — 1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità richiesti;

c) mancata presentazione del rendiconto entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal decreto di concessione;


d) inadempimento del beneficiario;

e) per gli interventi di cui all'art. 17-*ter*, comma 1, lettera a) mancata destinazione a sede entro sei mesi dalla data del rogito notarile che attesti il passaggio di proprietà dell'immobile o dal diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 17-*decies*, comma 4.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 17-*duodecies* (Cumulo con altri contributi). — 1. I contributi di cui al presente capo sono cumulabili con altri contributi, pubblici e privati comunque denominati, ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale, con le modalità indicate all'art. 17-*bis*, comma 3.

2. I contributi di cui al presente capo sono cumulabili con i contributi concessi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali delle università della terza età e della libera età di cui all'art. 2, comma 2, della legge.»



Art. 5.

Modifica all'art. 19 del decreto del presidente della regione n. 192/2018

1. Il comma 1 dell'art. 19 del decreto del presidente della regione n. 192/2018 è sostituito dal seguente: «1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano la legge regionale n. 7/2000 e la legge regionale n. 14/2002.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.
Visto, il presidente: FEDRIGA

22R00163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2021, n. 106/Pres.

Regolamento recante modifiche al «Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7, «Disciplina del settore fieristico» emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 104.».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2021).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 7 della citata legge regionale n. 7/2003 il quale dispone che «Con regolamento regionale sono stabiliti:

a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica della manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale e i termini per la presentazione delle domande di qualificazione al fine dell'inserimento della manifestazione nel Calendario;

b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale;

c) le modalità di rilevazione e certificazione, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di cui all'art. 4, dei dati attinenti agli espositori e visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali»;

Visto il «Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 «Disciplina del settore fieristico» emanato con proprio decreto n. 0104/Pres/2005»;

Preso atto che, in sede di Conferenza unificata, in data 6 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è stata siglata una Intesa tra il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica;

Vista da ultimo la legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale) e in particolare l'art. 28 recante «Modifiche alla legge regionale n. 7/2003»;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7, «Disciplina del settore fieristico» emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 104.», e ritenuto di emanarlo, per adeguarlo alla disciplina definita nella predetta Intesa dd. 6 febbraio 2014 e alle modifiche apportate alla legge regionale n. 7/2003 con la citata legge regionale n. 6/2019;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 947 del 18 giugno 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7, «Disciplina del settore fieristico» emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 104» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7, «Disciplina del settore fieristico» emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 104.

Art. 1 finalità

Art. 2 modifiche all'art. 1 del DPRReg. n. 104/2005

Art. 3 sostituzione dell'art. 2 del DPRReg. n. 104/2005

Art. 4 modifica dell'art. 5 del DPRReg. n. 104/2005

Art. 5 modifiche all'art. 7 del DPRReg. n. 104/2005

Art. 6 modifiche all'art. 8 del DPRReg. n. 104/2005

Art. 7 inserimento dell'art. 10-bis del DPRReg. n. 104/2005

Art. 8 sostituzione dell'art. 12 del DPRReg. n. 104/2005

Art. 9 sostituzione dell'art. 13 DPRReg. n. 104/2005


Art. 10 modifiche all'art. 15 del DPRReg. n. 104/2005

Art. 11 modifiche all'art. 16 del DPRReg. n. 104/2005

Art. 12 modifiche all'art. 18 del DPRReg. n. 104/2005

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento reca modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 104 (Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 «Disciplina del settore fieristico»), al fine di adeguarne le disposizioni alla legge regionale



21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico) come modificata ad opera della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), nonché all'Intesa 6 febbraio 2014, (Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica).

Art. 2.
Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2005, n. 104

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 104/2005, le parole: «come sostituito dall'art. 51 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), stabilisce», sono sostituite dalle seguenti: «e dell'Intesa siglata il 6 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica, disciplina».

Art. 3.
Sostituzione dell'art. 2 del DPR n. 104/2005

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 104/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera internazionale*). - 1. In caso di auto rilevazione del dato relativo agli espositori e visitatori, o di certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto dall'Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA) designato dal Governo con decreto ministeriale 22 dicembre 2009, o da organismo europeo equivalente, è riconosciuta la qualifica «internazionale» alla manifestazione fieristica quando si sia registrata, nelle precedenti edizioni, una delle seguenti condizioni:

a) la presenza di almeno il 15% del numero totale di espositori, diretti ed indiretti, provenienti dall'estero;

b) l'affluenza di almeno l'8% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall'estero.

2. In caso di certificazione del dato relativo agli espositori e visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da ACCREDIA, è riconosciuta la qualifica di «internazionale» alla manifestazione fieristica quando si registri una delle seguenti condizioni:

a) la partecipazione di almeno il 10% del numero totale degli espositori, diretti ed indiretti, provenienti dall'estero;

c) l'affluenza di almeno il 5% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall'estero.

Art. 4.
Modifica dell'art. 5 del DPR n. 104/2005

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 104/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «internazionale, nazionale o regionale» sono sostituite dalle seguenti: «internazionale o nazionale»;

b) le parole «articoli 2, 3, 4» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2 e 3».

2. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1bis. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, realizzate nei quartieri fieristici o in altri luoghi idonei, la qualifica regionale può essere riconosciuta sino dalla prima edizione a seguito di comunicazione da parte del legale rappresentante del soggetto organizzatore a mezzo posta elettronica certificata alla struttura regionale competente in materia di fiere in cui si attesti che la manifestazione possiede i requisiti di cui all'art. 4.

Art. 5.
Modifiche all'art. 7 del DPR n. 104/2005

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 104/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) ordine pubblico»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1bis. Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i servizi di cui al comma 1 possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.».

Art. 6.
Modifiche all'art. 8 del DPR n. 104/2005

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 104/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) ordine pubblico»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1bis. Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i servizi di cui al comma 1 possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.».

Art. 7.
Inserimento dell'art. 10-bis dopo l'art. 10 del DPR n. 104/2005

1. Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 104/2005, è inserito il seguente:

«Art. 10bis (*Autocertificazione dei requisiti minimi di idoneità per manifestazioni internazionali, nazionali regionali*). - 1. La sussistenza dei requisiti minimi di idoneità per manifestazioni internazionali, nazionali e regionali deve essere autocertificata dall'organizzatore della singola manifestazione fieristica ovvero, ove non coincidente con lo stesso, dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica proprietaria delle superfici destinate allo svolgimento della manifestazione.

2. Gli enti fieristici sono tenuti ad autocertificare annualmente la sussistenza dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche ospitate nei quartieri di rispettiva competenza.

3. Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti su aree pubbliche, la domanda di qualificazione della manifestazione fieristica va corredata da copia del provvedimento del comune competente che autorizza lo svolgimento delle stesse e l'occupazione di suolo pubblico.».

Art. 8.
Sostituzione dell'art. 12 del DDPReg. n. 104/2005

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 104/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Termini per la presentazione delle domande*). - 1. La domanda per l'attribuzione della qualifica internazionale, nazionale, regionale delle manifestazioni fieristiche deve essere presentata dal soggetto organizzatore alla Direzione centrale competente in materia fieristica entro i novanta giorni precedenti alla data di svolgimento della manifestazione.

2. Ferma restando la disciplina di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/2003 per la pubblicazione sul calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, ai soli fini della pubblicazione sul Calendario fieristico nazionale e analoghi strumenti di informazione internazionale, per le qualifiche di internazionale e nazionale, le domande sono presentate entro il 31 marzo dell'anno precedente alla data di svolgimento della manifestazione.

3. La domanda per l'attribuzione della qualifica deve essere presentata con l'indicazione delle date di svolgimento della manifestazione fieristica e deve essere corredata da:

a) regolamento ufficiale della manifestazione;


b) programma dell'iniziativa contenente in particolare gli scopi della stessa e l'indicazione dei settori economici ai quali la manifestazione è rivolta;

c) citazione degli estremi di registrazione dell'atto costitutivo o dell'eventuale statuto dell'ente promotore;

d) copia dell'ultimo bilancio annuale per le società di capitali;

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti:

1) che la manifestazione fieristica si svolge secondo modalità organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa, e che sono previste condizioni contrattuali a



carico degli espositori che rispondono a criteri di trasparenza e di parità di trattamento, in particolare con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa;

2) per le società di capitali che organizzano la manifestazione con la qualifica di internazionale o nazionale, che il proprio bilancio annuale sia stato certificato da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della CONSOB o di equivalente organo di paesi della Unione europea o di paesi terzi;

3) la sussistenza dei requisiti previsti per le qualifiche dagli articoli 2, 3 e 4.»

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 13 del DPR n. 104/2005

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 104/2005, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Variatione del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali*). - 1. Le comunicazioni di variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali già inserite nel calendario regionale possono pervenire, debitamente motivate, alla Direzione centrale competente in materia fieristica entro i sessanta giorni precedenti alla data di svolgimento della manifestazione.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 15 del DPR n. 104/2005

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 104/2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione entro il 30 giugno», sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia fieristica, entro il 31 dicembre»;

b) al comma 2, le parole «Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione», sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia fieristica».

Art. 11.

Modifiche all'art. 16 del DPR n. 104/2005

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 104/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «ai visitatori», sono aggiunte le seguenti: «anche al fine dell'inserimento dei dati della propria manifestazione nelle statistiche europee pubblicate da UFI»;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. La certificazione dei dati è effettuata da organismi di certificazione, allo scopo tempestivamente incaricati dal soggetto organizzatore della manifestazione. Tali organismi devono risultare accreditati da ACCREDIA, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di data 25 luglio 2012. Oltre a tale modalità, rimane ferma la facoltà per l'organizzatore di produrre un'autodichiarazione sulla base di una scheda di rilevazione dati.»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 7, le parole «Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione», sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia fieristica».

Art. 12.

Modifiche all'art. 18 del DPR n. 104/2005

All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 104/2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione entro il 30 giugno», sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia fieristica».

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

22R00161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2021, n. 109/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 30-ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), a sostegno delle imprese culturali e creative, emanato con decreto del Presidente della regione 7 settembre 2020, n. 114.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2021)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti in particolare:

l'art. 30-ter, comma 1 della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale «la regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo»;

l'art. 30-ter, comma 2 della legge regionale n. 16/2014, il quale dispone che, «nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'amministrazione regionale definisce con regolamento o avviso le misure di aiuto in armonia con la disciplina in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea, i criteri e le modalità di intervento previsti per l'attuazione degli incentivi di cui al comma 1»;


l'art. 30-ter, comma 3, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale «laddove espressamente previsto dai dispositivi attuativi di cui al comma 2, sono finanziabili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla presentazione della domanda d'incentivo»;

Visto il proprio decreto n. 0114/Pres. del 7 settembre 2020, recante «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 30-ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), a sostegno delle imprese culturali e creative», di seguito regolamento;

ritenuto di dover apportare alcuni correttivi al testo del regolamento, resisi necessari dalla prima applicazione pratica dello stesso, con particolare riferimento alla possibilità di lasciare agli specifici avvisi un'ulteriore e più specifica disciplina in materia di cumulo ed intensità degli incentivi, di spese ammissibili in fase di rendicontazione dei progetti e dei termini relativi al procedimento stesso;

Ritenuto, altresì, a causa della particolare complessità del procedimento istruttorio e di valutazione delle domande stesse, nonché per le connesse esigenze organizzative dei servizi interessati, di prevedere un termine per la conclusione del procedimento di concessione degli incentivi superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

Visto lo schema di «regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 30-ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), a sostegno delle imprese culturali e creative, ema-



nato con decreto del presidente della regione 7 settembre 2020, n. 114», predisposto dal servizio attività culturali della Direzione centrale cultura e sport, competente nella materia;

Visto l'art. 34 della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale per le modifiche ai regolamenti della presente legge riguardanti, in particolare, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento, si prescinde dal parere della commissione consiliare competente;

Visto la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1046 del 2 luglio 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 30-ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), a sostegno delle imprese culturali e creative, emanato con decreto del presidente della regione 7 settembre 2020, n. 114», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 30-ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), a sostegno delle imprese culturali e creative, emanato con decreto del presidente della regione 7 settembre 2020, n. 114.

Art. 1 - modifica all'art. 4 del decreto del presidente della regione n. 114/2020

Art. 2 - modifica all'art. 6 del decreto del presidente della regione n. 114/2020

Art. 3 - modifiche all'art. 9 del decreto del presidente della regione n. 114/2020

Art. 4 - modifica all'art. 12 del decreto del presidente della regione n. 114/2020

Art. 5 - modifica all'art. 14 del decreto del presidente della regione n. 114/2020

Art. 6 - modifiche all'art. 21 del decreto del presidente della regione n. 114/2020

Art. 7 - entrata in vigore

Art. 1.

Modifica all'art. 4 del decreto del presidente della regione n. 114/2020

1. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto del presidente della regione 7 settembre 2020, n. 114 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 30-ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), a sostegno delle imprese culturali e creative), è sostituito dal seguente: «4. La concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il rispetto delle condizioni relative al regime *de minimis*, laddove le informazioni non sono rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale aiuti di Stato.».

Art. 2.

Modifica all'art. 6 del decreto del presidente della regione n. 114/2020

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del presidente della regione n. 114/2020, le parole: «Gli incentivi» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli avvisi pubblici di cui all'art. 21, gli incentivi».

Art. 3.

Modifiche all'art. 9 del decreto del presidente della regione n. 114/2020

1. All'art. 9 del decreto del presidente della regione n. 114/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 2, le parole: «Per la realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli avvisi pubblici di cui all'art. 21, per la realizzazione»;

b) al comma 3, le parole: «numero 7») sono sostituite dalle seguenti: «numero 6)».

Art. 4.

Modifica all'art. 12 del decreto del presidente della regione n. 114/2020

1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del presidente della regione n. 114/2020, le parole: «L'intensità dell'incentivo» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli avvisi pubblici di cui all'art. 21, l'intensità dell'incentivo».

Art. 5.

Modifica all'art. 14 del decreto del presidente della regione n. 114/2020

1. Al comma 5 dell'art. 14 del decreto del presidente della regione n. 114/2020, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «novanta».

Art. 6.

Modifiche all'art. 21 del decreto del presidente della regione n. 114/2020

1. Al comma 1 dell'art. 21 del decreto del presidente della regione n. 114/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le tipologie di progetto e le relative spese ammissibili e non ammissibili»;

b) dopo la lettera n), è aggiunta la seguente: «n-bis) il regime di cumulabilità dell'incentivo.».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Visto, il presidente: FEDRIGA

22R00162



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recante legge di stabilità 2022, pubblicata nel III Supplemento ordinario n. 47 del 31 dicembre 2021 al Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 dicembre 2021. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 19 gennaio 2022).

Si segnala che nel testo della legge regionale indicata in oggetto, pubblicata nel III Supplemento ordinario n. 47 del 31 dicembre 2021 al BUR n. 52 del 29 dicembre 2021, sono presenti i seguenti errori materiali, che devono intendersi rettificati come segue:

Il comma 13 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'art. 34, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), un contributo straordinario per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, nella misura fissata al comma 17, a favore delle istituzioni scolastiche di seguito indicate:

- a) ISIS «Dante Alighieri» di Gorizia;
- b) Istituto comprensivo di Spilimbergo.».

Al comma 19 dell'art. 7 le parole «55 settembre» sono sostituite dalle parole «28 settembre».

Il comma 24 dell'art. 9 va sostituito dal seguente:

«24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Comunità di montagna e della Comunità collinare risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 31.642.116,87 euro per il triennio 2022-2024, di cui 10.547.372,29 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

22R00151


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-023) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 6 1 1 *

€ 3,00

